

LV.

TORNATA DI SABATO 17 GENNAIO 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Processo verbale:	<i>Pag.</i>	CACCIANIGA	2296-97-302
BISI	2278	VASSALLO ERNESTO	2302
TERZAGHI	2278	BAISTROCCHI	2310
RAGGIO	2278	GENTILE	2313
ABISSO	2278	MAGGI	2313
RANIERI	2278	SALERNO	2314-18
GNOCCHI	2278	DUDAN	2316-18
GANGITANO	2278	Dichiarazioni di voto:	
VIOLA	2278	RENDA	2319
PRESIDENTE	2278	FARINA	2319
Congedi	2278	Votazione segreta:	
Commemorazione del senatore Gaetano Falconi:		Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, numero 2694.	2320
MAURY	2278	Relazioni (Presentazione):	
PRESIDENTE	2279	DI MARZO: Domande di autorizzazione a procedere: contro il deputato Raschi, e contro il deputato Barbieri.	2279
FEDERZONI, <i>ministro</i>	2279	SOLERI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamento all'articolo 6 del Patto della Società delle Nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6	2319
MARIOTTI	2279	Disegno di legge (Presentazione):	
Proposta di legge (Annunzio).	2279	MUSSOLINI: Approvazione di cinque protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja, il 28 novembre 1923 (<i>Approvati dal Senato</i>)	2319
Verifica di poteri (Convalidazioni)	2279	Proroga dei lavori parlamentari e plauso al Presidente:	
Completamento della Giunta delle elezioni.	2279	ABISSO	2319
Disegno di legge (Seguito della discussione):		FEDERZONI, <i>ministro</i>	2319
Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, numero 2694:		PRESIDENTE	2319
Discussione degli articoli:		Autorizzazione a ricevere relazioni:	
PRESIDENTE	2280-86-95-99-310	PRESIDENTE	2320
D'ALESSIO FRANCESCO, <i>relatore</i>	2280-84-86-87-91 2293-95-97-98-99, 300-02-03-04-10-11-13-14-15-16-18		
FEDERZONI, <i>ministro</i>	2280-84-89-93-95-97-98-300-03 2305-11-13-14-16-17-18		
SARDI	2281-91		
VICINI	2282-93-98-99-300-02-04-05-10-17		
ROSSONI	2282-86		
FINZI	2283-87-91		
GIOVANNINI	2283		
MAJORANA	2288-91-92-94		
CAPRINO	2290-300-11		
MARCHI GIOVANNI	2294-96-301		
GRANCELLI	2295		
DE MARTINO	2295		
TUMEDI	2296-99-312-15		

La seduta comincia alle ore 15.

BOTTAI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Bisi ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

BISI. Non ho potuto essere presente ieri alla seduta. Dichiaro che se fossi stato presente, avrei votato l'ordine del giorno dell'onorevole Farinacci.

PRESIDENTE. L'onorevole Terzaghi ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

TERZAGHI. Ieri, essendo in congedo, non ero presente alla seduta: se fossi stato presente, avrei votato a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Farinacci.

PRESIDENTE. L'onorevole Raggio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RAGGIO. Dichiaro che se ieri fossi stato presente, avrei votato a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Farinacci.

PRESIDENTE. L'onorevole Abisso ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ABISSO. Faccio analoga dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ranieri ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RANIERI. Ripeto la dichiarazione dell'onorevole Abisso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gnocchi. Ne ha facoltà.

GNOCCHI. Dichiaro che se fossi stato presente ieri, avrei votato a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Farinacci.

PRESIDENTE. L'onorevole Gangitano ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GANGITANO. Faccio analoga dichiarazione.

PRESIDENTE. Di queste dichiarazioni sarà tenuto conto nel processo verbale.

L'onorevole Viola ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

VIOLA. Alcuni giornali ieri in forma diversa hanno riportato una interruzione, a me rivolta, dell'onorevole Serena, che io non conosco, nè ho mai conosciuto.

Invito l'onorevole Serena a voler precisare, affinchè io possa regolarli nei suoi confronti.

PRESIDENTE. L'onorevole Sereua non è presente. Ella, onorevole Viola, potrà ripetere la sua richiesta più tardi.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Marsico, di giorni 1; Morelli Eugenio, di 1; Forni Cesare, di 15; Rossi Cesare, di 30; Sarrocchi, di 1; Foschini, di 5; De Nobili, di 3; e Mazzini, di 4; per motivi di salute, l'onorevole Bigliardi, di giorni 60; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Biagi, di giorni 4; e Leicht, di 8.

(Sono concessi).

Commemorazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maury ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

MAURY. Onorevoli colleghi, ieri sera a tarda ora moriva a Loreto Santa Casa Gaetano Falconi senatore del Regno.

Gaetano Falconi deputato ha seduto su questi banchi di destra in ore storiche per la Nazione, tragicamente da noi vissute.

Egli appartenne come deputato ad una non numerosa schiera di colleghi, i quali vollero fin dallo scoppio della guerra mondiale che l'Italia non rimanesse assente nel conflitto. Egli volle con noi che il nostro paese prendesse posizione per la conquista del suo diritto e per la grandezza del suo futuro.

Gaetano Falconi fece qualche cosa di più. Egli pagò di persona. Avendo l'unico figliuolo infermo ed impossibilitato ad impugnare le armi, riprese a 63 anni la sua vecchia divisa di bersagliere, chiese di andare al fronte, rimase anni in trincea, fu ferito, si guadagnò promozioni e medaglia d'argento al valore.

Gaetano Falconi fu amministratore impareggiabile, come collaboratore di Codronchi in Sicilia, nella sistemazione di numerose aziende, ed è morto a capo dell'Amministrazione della Santa Casa di Loreto, riordinandola ed accrescendone le funzioni e le opere.

Rammento la cerimonia del tempio lauretano e le feste per la patrona dell'aviazione, ove egli, rappresentante del Sovrano d'Italia, sedeva di fronte al cardinale rappresentante del Sovrano Pontefice.

Gaetano Falconi, rifiutò, malgrado i suoi sentimenti di cattolico fervente di appartenere al partito popolare. Egli era di sentimenti profondamente liberale, ma di liberale che sa al bisogno accettare anche l'illegalismo quando l'illegalismo distrugge le false dottrine della demagogia e della falsa democrazia che più di una volta hanno messo

in pericoloso la grandezza della patria e l'ordine.

Onorevoli colleghi, la memoria, dell'amico estinto, a buon diritto deve essere rievocata in questa Camera ove sono così numerose le medaglie d'oro, i grandi mutilati, i valorosi combattenti.

Con queste povere parole, e con l'animo angosciato ricordo a voi giovani combattenti, che voi avete avuto in un vecchio deputato un fiero compagno un degnissimo fra i degni figli d'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Camera si associa alle nobili parole dell'onorevole Maury in memoria del senatore Gaetano Falconi.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo con la mia voce si associa fervidamente alla commossa rievocazione che l'onorevole Maury ha fatto della nobile ed intemerata figura di Gaetano Falconi.

Egli fu in questa Assemblea per lunghi anni esempio ammirevole di chiaroveggente patriottismo e di dirittura politica e morale.

Scoppiata la grande guerra, nonostante l'età avanzata, fu volontario in fanteria, ferito in combattimento, decorato al valore. Militò nel fascio parlamentare di difesa nazionale che restaurò il sentimento e la volontà della vittoria nella Camera italiana.

Fondatore generoso di importanti opere di assistenza per i sordomuti, amministratore benemerito della Santa Casa di Loreto, promosse con intelligente spirito di carità ogni opera buona per i poveri e per i sofferenti, ogni impresa utile al decoro e al benessere della Nazione.

Il Governo propone di rivolgere l'espressione di alte condoglianze della Camera alla famiglia e alla città nativa di Gaetano Falconi. (*Approvazioni*).

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho chiesto di parlare per associarmi a nome dell'intera deputazione marchigiana e a nome di tutte le popolazioni delle Marche alle nobili parole che l'onorevole Maury ed il ministro dell'interno hanno pronunziato per commemorare un nostro nobilissimo marchegiano, verso il quale la memoria dei suoi conterranei sarà sempre reverente e piena di riconoscenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta di inviare le condoglianze alla famiglia e alla città nativa del senatore Gaetano Falconi.

(*È approvata*).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Cariolato ha presentato una proposta di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val D'Astico (Vicenza).

Avendo l'onorevole proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e inviata agli uffici.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni nella tornata del 17 corrente ha verificato non essere contestabili e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni degli onorevoli Grieco Ruggero (Circoscrizione di Puglia); Siles Nicola (Circoscrizione di Calabria); Trigona (Circoscrizione di Toscana).

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidate le dette elezioni.

Completamento della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ho chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il deputato Francesco D'Alessio.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Marzo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DI MARZO. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Raschi, per i reati di cui agli articoli 856, n. 4, 857, n. 1, 861 prima parte e 863 prima parte del Codice di commercio; (92)

contro il deputato Barbieri, per i reati di cui agli articoli 79, 395 e 393, Codice penale. (113)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, n. 2694.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, n. 2694.

Avverto che la discussione si svolgerà sul nuovo testo proposto dalla Commissione, e poichè sono stati presentati emendamenti ed articoli, procederemo prima alla votazione degli emendamenti e poscia a quella degli articoli.

L'onorevole ministro per l'interno consente che la discussione si svolga sul nuovo testo della Commissione?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Poichè, in virtù della presentazione del nuovo testo, alcuni degli articoli che avevano una certa successione numerica nel testo primitivo, ne hanno assunta una altra, domando che il mio emendamento all'articolo 40-bis sia considerato come proposto all'articolo 40 del nuovo testo.

PRESIDENTE. È stato già fatto.

Procediamo alla discussione dell'articolo primo del disegno di legge.

ART. 1.

« Il testo unico della legge elettorale politica, approvato col Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, è modificato come segue:

Art. 2-bis.

« I cittadini iscritti nelle liste elettorali nei modi e nei termini del Titolo II del testo unico hanno tutti indistintamente un solo voto.

« Spetta, poi, oltre tale voto, anche un voto supplementare agli elettori iscritti, i quali appartengano ad una delle seguenti categorie:

1º) Membri, da almeno un anno, delle Accademie di scienze, lettere ed arti costituite da oltre cinque anni;

2º) Decorati di medaglia di argento o di bronzo al valore militare, al valor civile, di marina o per benemerita della salute pubblica;

3º) Mutilati di guerra sino alla terza categoria inclusa;

4º) Padri di famiglia di almeno cinque figli viventi o morti in guerra ».

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Vorrei proporre di discutere e votare eventual-

mente questo articolo per divisione, cioè discutendo prima la parte che afferma il principio, ed esaminando in seguito le singole categorie.

PRESIDENTE. Il Governo consente?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento pienamente alla proposta dell'onorevole relatore, ma tengo soltanto a rilevare in linea pregiudiziale che il testo di questo articolo e quello dell'articolo successivo, così come sono stati proposti dalla Commissione, rispondono essenzialmente al concetto che il Governo ebbe ieri incidentalmente a manifestare in ordine alla questione del voto plurimo, con una interruzione dello stesso presidente del Consiglio. Cioè: il Governo, mentre crede che possa essere eventualmente accolta la proposta di massima della concessione dei voti supplementari, ritiene che si debba assolutamente escludere un criterio di applicazione di questo principio che possa comunque mirare a costituire un privilegio di determinate classi o categorie sociali; ritiene che questa concessione non possa se mai avere altro carattere che di riconoscimento di particolari benemerite ed attitudini...

FINZI. Bene!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. ...ritiene che debba corrispondere unicamente a una valutazione obiettiva di meriti personali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Quando verrà il momento di votare l'articolo 2-bis, sarà votato per divisione.

Intanto sarà bene che la Camera abbia notizia anche degli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies che con questo si connettono.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario*, legge:

Art. 2-ter.

« Spetta altresì un secondo voto supplementare agli elettori iscritti, i quali appartengano ad una delle seguenti altre categorie:

a) decorati dell'Ordine militare di Savoia; decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) decorati dell'Ordine civile di Savoia, cavalieri del lavoro e decorati della stella al merito del lavoro ».

Art. 2-quater.

« Non sarà riconosciuto alcun voto supplementare a chi, pur trovandosi in alcune delle categorie di cui agli articoli precedenti, non sappia leggere e scrivere.

« La prova dell'alfabetismo sarà fornita nei modi che saranno stabiliti col decreto di cui all'articolo seguente ».

Art. 2-*quinquies*.

« Il governo del Re, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate dell'esame del presente disegno di legge, emanerà le norme occorrenti per la revisione straordinaria delle liste a termini abbreviati, nonchè ogni altra norma esecutiva o comunque necessaria per il riconoscimento e l'esercizio del voto supplementare spettante ai sensi degli articoli precedenti ».

PRESIDENTE. Ora dobbiamo procedere alla discussione degli emendamenti.

Il primo emendamento all'articolo 2-*bis* è dell'onorevole Sardi, così concepito:

« Sostituire:

« I cittadini iscritti nelle liste elettorali nei modi e nei termini del titolo II del testo unico hanno tutti indistintamente un solo voto.

« Spetta poi, oltre tale voto, anche un voto supplementare agli elettori iscritti, i quali appartengano a una delle seguenti categorie:

1°) Investiti di una delle cariche comprese nelle prime quattro categorie stabilite col Regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e successive modificazioni, anche se abbiano cessato dalle funzioni;

2°) Decorati di medaglia d'oro al valore militare, di marina o civile;

3°) Coloro che abbiano avuto un figlio morto in guerra;

4°) Membri delle Regie Accademie di scienze, lettere ed arti;

5°) Professori ufficiali e liberi docenti delle Università di categorie A e B e degli altri Istituti equiparati in cui si conferiscono i supremi gradi accademici;

6°) Presidi, direttori e professori di scuole e Istituti medi pubblici o riconosciuti;

7°) Laureati delle Università e Istituti superiori e diplomati iscritti da oltre un anno agli Albi delle associazioni professionali;

8°) Ministri di culto aventi cura di anime;

9°) Proprietari, direttori ed amministratori di giornali quotidiani oppure di periodici con pubblicazione almeno settimanale, purchè esistenti da oltre un anno; giornalisti iscritti da oltre un anno alle associazioni professionali, riconosciute nei modi che saranno indicati col Regio decreto di cui all'articolo 2-*quinquies*;

10°) Decorati dell'ordine militare di Savoia o di ricompensa al valor militare, di marina, civile, o per benemerenzza della salute pubblica;

11°) Cavalieri dell'ordine al merito civile di Savoia o cavalieri dell'ordine al merito del lavoro;

12°) Senatori, deputati ed ex-deputati;

13°) Consiglieri e ex-consiglieri provinciali, membri della Giunta provinciale amministrativa, membri della Camera di commercio ».

L'onorevole Sardi ha facoltà di svolgerlo.

SARDI. Onorevoli colleghi, io avevo presentato il mio emendamento riferendomi all'articolo 2-*bis* del primitivo testo del disegno di legge della Commissione, nel quale la Commissione proponeva che si concedesse il voto supplementare a molte categorie di elettori.

E fui a ciò ispirato appunto dalla considerazione che le dette categorie mi parevano troppe. Io mi dichiaro favorevole al voto supplementare, ma ritengo che nell'applicazione di tale innovazione si debba essere molto guardinghi.

La concessione non deve essere troppo ristretta, altrimenti costituisce un vero e proprio privilegio a favore di pochi cittadini; e non deve essere troppo estensiva perchè altrimenti, così come sarebbe accaduto col l'articolo 2-*bis* del primo disegno di legge della Commissione, si avrebbe quasi una duplicazione del suffragio universale con tutti i suoi vari inconvenienti.

Io credo che, anche attraverso il diritto di voto, già assicurato a tutti i cittadini, si debbano rispettare le gerarchie di valori spirituali ed intellettuali che sono parte morale del nostro pensiero politico, e che troppo ingiustamente vengono distrutte dalla livellatrice legge del suffragio universale.

Perciò nel mio emendamento, distaccandomi dal troppo largo criterio seguito dalla Commissione, proponevo si concedesse solo un voto supplementare a quei cittadini che più avessero meritato nel campo degli studi o sul campo di battaglia o che avessero speciali funzioni di educatori della gioventù.

Ritenevo assolutamente non giusta, ed antiggiuridica anche, la concessione del voto supplementare ai membri degli ordini equestri del Regno perchè il diritto al voto non avrebbe trovato in tal caso origine da qualità soggettive dell'elettore, ma da una discrezione del Governo alla quale può non essere

estranea la ragione politica, e che non può essere discussa perchè ratificata dal Sovrano.

Così mi sembrava esagerato concedere il voto supplementare agli ex-consiglieri comunali, ai giudici conciliatori e a tutti quelli che avessero appena la licenza delle scuole medie di grado inferiore.

Nel mio emendamento il titolo minimo di cultura per la concessione del voto supplementare è portato alle lauree, perchè è con la laurea che si chiude il ciclo ordinario della educazione intellettuale dei giovani.

E differenziavo anche i membri delle Reali Accademie dai membri delle altre accademie che sono sorte specie in questi ultimi anni in alcune nostre città, limitando la concessione del voto supplementare solo ai primi.

Il voto supplementare ai decorati al valore militare, di marina, civile o per beneficenza pubblica, mi sembra una giusta attestazione di gratitudine ai benemeriti della Patria; gli è perciò che concordo col collega che in altro emendamento ha proposto la concessione del voto supplementare anche ai mutilati e invalidi di guerra. Così come trovo necessario di aggiungere alle mie proposte la concessione del voto supplementare anche ai decorati della stella al merito del lavoro, che premia gli operai che si distinguono favorevolmente.

Trovo non giusta la restrizione che la Commissione ha fatto, relativa alla condizione di alfabetismo degli elettori per poter godere del voto supplementare; tanto più ingiusta e inopportuna la trovo poi così come è stabilita nel secondo disegno di legge della Commissione stessa, perchè quivi non potendosi essa certo riferire ai professori di Università, deve essere riferita solo ai decorati al valore verso i quali appunto sembra che la Commissione abbia avuto intenzione di speciale ossequio.

Ma oggi, dunque, la Commissione ha presentato un secondo disegno di legge che stabilisce categorie così limitate da non avere che scarsa applicazione pratica, ed il Governo a mezzo dell'onorevole ministro dell'interno ha testè fatto sapere che non intende aumentare le categorie stesse.

Orbene io penso che non si possa ormai discutere sulle categorie di elettori cui concedere il voto supplementare, ma che la Camera debba affrontare decisamente la questione del voto plurimo nella sua portata squisitamente politica.

E se la Camera dirà che col voto plurimo intende riparare all'esagerato livellamento

determinato dal suffragio universale, determini le categorie dei nuovi aventi diritto, in modo che esse non siano nè troppo ristrette da costituire un nucleo di cittadini privilegiati, nè troppo comprensive tanto da svalutare anche il voto supplementare.

VICINI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Mi sembra che non sia possibile scendere all'esame dei singoli articoli 2-bis e 2-ter del disegno di legge se non dopo avere approvato, o in una forma o nell'altra, ma in maniera esplicita, il principio di cui noi stiamo discutendo l'applicazione. (*Approvazioni*). Se ci impelaghiamo nell'esame dei vari emendamenti, discuteremo per delle ore, perchè certamente è difficile la questione di dettaglio...

FINZI. Lo merita. È una legge elettorale.

VICINI. Permetta, onorevole Finzi; ella non ha inteso il mio pensiero. Discuteremo per delle ore inutilmente se poi la Camera respingerà il principio. Ora la questione di principio è questa: si deve o non si deve ammettere il voto plurimo?

Nella discussione generale io ho dichiarato di essere favorevole e ritengo, per le considerazioni svolte dallo onorevole Sardi, che la concessione del voto plurimo debba essere non un premio o un privilegio per singole categorie, ma un riconoscimento delle capacità e dei valori.

Quindi vagheggerei una disposizione semplicissima: un voto aggiuntivo a coloro che hanno determinata capacità, ad esempio la licenza di un istituto secondario...

PRESIDENTE. Non scenda a particolari.

VICINI. ...e i due voti a chi abbia una laurea. Ciò potrebbe fare scomparire tutte le altre categorie. (*Commenti*).

Credo ad ogni modo che si possa addivinare ad una votazione di massima sul comma dell'articolo 2-bis: « Spetta, poi, oltre tale voto anche un voto supplementare agli elettori iscritti, i quali appartengono ad una delle seguenti categorie ».

Così la Camera potrebbe votare o respingere il principio, e con ciò forse sarebbe risparmiata una discussione inutile.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non è chiaro.

ROSSONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI. Sono del parere dell'onorevole Vicini, e cioè che si debba anzitutto di-

scutere la questione di principio, perchè ritengo che sia non soltanto opportuno, ma giusto non includere il voto plurimo nella nuova legge elettorale.

Non intendo di fare alcuna confessione di carattere demagogico, e non mi preoccupo di sapere chi accontentiamo e chi scontentiamo non includendo il voto plurimo. Ho letto con molta attenzione l'elenco delle categorie di elettori che dovrebbero avere due o tre voti, ho ascoltato l'onorevole Sardi, ho visto anche a quali categorie sarebbe ridotto il voto plurimo. Ebbene mi persuado che non si sia affrontata la questione in modo preciso, perchè o il voto plurimo deve stabilire una revisione e una diminuzione franca, esplicita, definitiva del suffragio universale, o altrimenti non conviene affatto neanche di affrontare la questione. (*Approvazioni*).

Una voce al centro. Così dovrebbe essere. Bisognerebbe avere il coraggio di dirlo.

ROSSONI. Io spero che il Governo non faccia del voto plurimo, diciamo così, una questione di fiducia, perchè io che rappresento le corporazioni fasciste le quali, checchè si dica, hanno veramente riconciliato, se non tutte, delle grandi masse del lavoro alla Patria, ritengo che sia un dovere fascista riconoscere che quest'opera, che abbiamo compiuto, non l'abbiamo compiuta per diminuire i diritti dei lavoratori, e per incoraggiare gli avvelenatori dell'anima operaia a speculare sopra una deliberazione come quella che stiamo per prendere. (*Applausi*).

Del resto, le categorie che sono incluse hanno certamente dei grandi meriti. Io non credo che della questione del voto si possa fare questione di gerarchie o di valori, le quali si fanno in altri campi, quando si danno delle responsabilità a degli uomini e si dice: tu hai questa responsabilità e devi essere all'altezza del tuo compito. (*Approvazioni*).

Ma quando si è cittadini di un paese come il nostro bisogna dire, dopo avere insegnato i doveri, che nessun diritto acquisito del popolo italiano, specialmente dopo la guerra vittoriosa, deve essere comunque toccato.

D'altra parte le onorificenze, i meriti dei decorati, le professioni, come riconoscimento dei singoli individui e delle categorie, non significano affatto che un decorato per un gesto eroico, che un insignito di onorificenze, per un atto nobile, debba avere maggiore capacità degli altri cittadini.

PRESIDENTE. Onorevole Rossoni, la prego di limitarsi alla mozione d'ordine, e di non entrare nel merito.

ROSSONI. Svolgo la mozione d'ordine, e dico le ragioni per cui sono contrario al voto plurimo.

Sono dunque convinto che i deputati, votando per la soppressione pura e semplice degli articoli che si riferiscono al voto plurimo, rendono un servizio al Governo e alla Nazione e incoraggiano le masse operaie a camminare per la nuova via patriottica che noi abbiamo aperta dinanzi al loro avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi, sempre sulla mozione d'ordine. Prego di non entrare nel merito.

FINZI. Intorno alla mozione d'ordine testè discussa dall'onorevole Rossoni e che, onorevoli colleghi, è inutile che ce lo nascondiamo importa una gravissima ripercussione di natura politica, è necessario che ognuno di noi assuma chiaramente e tempestivamente le sue precise responsabilità.

Il voto plurimo, secondo me, può essere accolto dall'attuale Camera come un'affermazione di principio, e come tale da noi deve essere sostenuto.

Noi ciò facendo andremmo implicitamente ad incoraggiare tutte le classi di coloro che costituiscono la vita nazionale a raggiungere quel dato perfezionamento in materia di lavoro, o in materia tecnica, o in materia in ogni modo di benemeranza verso la Patria, che possa consentire in una prossima legislatura l'applicazione pratica del principio che noi oggi dobbiamo accettare ed affermare.

In ultima analisi io accetto il principio del voto plurimo, dichiaro la intempestività dell'applicazione nel momento attuale, e prego il Governo di voler accogliere la proposta di sospensiva sul voto plurimo rimettendolo ad altra legislatura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giovannini ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Onorevoli colleghi, con molto piacere ho sentito il collega Rossoni parlare contro il voto plurimo, e mi associo in gran parte alle osservazioni che egli ha esposto. Pare a me che una riforma di questa importanza non possa essere introdotta nella legislazione italiana in una discussione affrettata...

PRESIDENTE. Affrettata mai, matura.

GIOVANNINI. Permetta, onorevole Presidente, matura, ma affrettata insieme, se si consideri che il voto plurimo rappresenta

una profonda innovazione, e potrebbe anche, in sostanza, modificare l'attuale ordinamento politico.

Io dico dunque che una riforma di questa natura, la quale quando fu introdotta in altri paesi, fu preceduta da una lunga preparazione o rappresentò, come nel Belgio, una transazione fra i vari partiti e soprattutto un correttivo del suffragio universale, non può essere introdotta senza altro nella vita politica italiana, che non vi è preparata, anche perchè il problema non è stato ancora sufficientemente studiato. Perciò, insieme con altri amici liberali, mi associo alla proposta dell'onorevole Rossoni, e voteremo contro il voto plurimo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, è stata formulata una proposta di sospensiva, che deve avere la precedenza su tutte le altre proposte. Domando l'avviso del ministro dell'interno.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Sulla proposta di concessione dei voti supplementari il Governo, come già ebbi a dichiarare all'inizio della discussione odierna, si è dichiarato disposto a prenderla in considerazione e ad accoglierla eventualmente, a condizione che la concessione dei voti supplementari fosse limitata al riconoscimento di eccezionali benemeritenze di carattere nazionale. Così come è formulato il nuovo testo della Commissione, tali benemeritenze sarebbero ristrette a quelle altissime di carattere intellettuale, scientifico, artistico, come possono essere definite dalla appartenenza alle accademie reali o al reale ordine del merito civile di Savoia. Le altre benemeritenze sarebbero quasi esclusivamente inerenti al valore dimostrato durante la guerra. Ora il Governo, dà a questa dichiarazione, un valore, per dir così, esclusivo e negativo, per il caso che la Camera ritenga di approvare il principio della concessione dei voti supplementari.

Il Governo pensa che tale concessione non dovrebbe assolutamente andare al di là dell'applicazione dei criteri che io ho avuto l'onore di enunciare, cioè, per ripetermi, essa non dovrebbe assolutamente costituire alcun privilegio di classe o di categoria sociale.

Se la Camera pensa invece che il riconoscimento, al quale io ho accennato, non possa e non debba trovare la sua sede in materia di definizione di diritti elettorali, la Camera evidentemente, in questa materia, è essa sola giudice competente e sovrana e il Governo ad essa interamente si rimette. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, relatore. Onorevoli colleghi, io credo a nome della Commissione, la quale si è assunta col maggiore spirito di abnegazione il difficile compito di studiare una riforma elettorale mentre le passioni politiche si combinano con gli interessi turbati, di aver diritto per lo meno alla benevolenza di voi colleghi nell'essere ascoltato. (*Approvazioni*).

La proposta del voto plurimo fu sollevata in quasi tutti gli uffici come attestano i verbali che sono in mio possesso. In alcuni degli uffici si addivenne ad una votazione esplicita, in altri non mancarono oratori che rivolsero al Commissario la raccomandazione di studiare la questione.

La Commissione raccolse questa proposta, e dopo che anche il Governo ebbe con deliberazione del Consiglio dei ministri a manifestare in massima il suo parere favorevole, la concretò nei termini in cui venne presentata alla Camera obbedendo così anche alla sua propria convinzione.

Perchè la proposta del voto plurimo per quanto ciò sfugga in questo momento alla non adeguatamente preparata pubblica opinione, è la necessaria conseguenza del nuovo principio che si adotta in materia di sistema elettorale.

Si è gridato osanna alla sostituzione del principio maggioritario alla proporzionale; si è con entusiasmo applicato il principio maggioritario al collegio uninominale, ma non si può perdere di vista che il necessario corollario di tali affermazioni è l'abbandono del dogma della assoluta uguaglianza di tutti, in quanto cittadini, di fronte al diritto di elettorato. Nel 1913, dall'affermazione del suffragio universale traeva motivo l'onorevole Meda per chiedere l'applicazione della proporzionale, e nel 1919 questa si difendeva — voglio citare uno dei più loici ed autorevoli oratori di allora, l'onorevole Riccio — proprio in nome della giuridica equivalenza di tutti i cittadini rispetto all'elettorato. Non si può seppellire comunque la proporzionale lasciando sopravvivere un principio, che ne costituisca il logico presupposto. Ma quale principio?

Ora onorevoli colleghi è bene intenderci su questo principio del suffragio universale.

L'onorevole Orlando disse ieri, colla grande autorità e colla lucidità che è consueta nei suoi discorsi, che il voto plurimo ha quasi

la barba bianca, perchè risale niente meno che al tempo della restaurazione di Luigi XVIII. Mi sia lecito rispondere al maestro illustre che il suffragio universale ha la barba ancora più lunga e più bianca, perchè risale nientemeno che ad Ugone Grozio, alla scuola del diritto naturale, al contratto sociale di Rousseau e alla Assemblea, alla rivoluzionaria del 1789.

Ma anche in quell'Assemblea quante transazioni fra le esigenze del dogma contrattualista e quelle più imperiose della realtà. Quanti temperamenti e quante deviazioni!

La storia di essi certo non può sfuggire a chi oggi pretenda rivendicare ancora nella sua purezza ed assolutezza lo stesso principio, superato già definitivamente fin da quando giuristi e uomini politici si accordarono, proprio come ci insegnò il professore Orlando, che la elezione non è già un mandato o una delegazione di poteri, ma una semplice designazione di capacità.

Io non ho l'autorità e nemmeno il proposito di diventare l'abate Sieyès di questa Assemblea, intento a cancellare il voto plurimo col suffragio universale.

La verità si è tuttavia che il suffragio universale rispondeva ad un tipo di Stato in cui prevaleva l'individualismo, in cui compito dello Stato era la difesa dei diritti dei cittadini, così come dettava l'articolo 2 della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ma da allora ad oggi, quanto cammino!... Quanta parte dell'individualismo di Kant ha dovuto cedere all'idealismo sociale di Hegel e compenetrarsi nella concezione solidaristica della filosofia di Romagnosi e di Trendelenburg!...

Ma oggi lo Stato ha funzioni così complesse e così molteplici che la partecipazione alla vita pubblica richiede che oltre ad essere tutti nati, vivi e vitali, anche si abbia il minimo di capacità per potere esercitare quella funzione che noi diciamo che l'elettore deve compiere.

Ma d'altra parte, o signori, forse si toglie nulla al principio della eguaglianza, quando si dice che alcuni cittadini avranno un voto supplementare? Si toglie forse con ciò il voto di cui sono provvisti gli altri cittadini?

La eguaglianza significa questo, che tutti i cittadini debbono avere la possibilità di dire la loro parola nella vita pubblica, nella costituzione degli organi rappresentativi dello Stato. Ma nessun principio è stato mai attuato nel senso della eguaglianza di tutti rispetto alla partecipazione in uguale grado o misura alla vita pubblica.

Anche oggi abbiamo Camera elettiva e Camera senatoriale, abbiamo il Sovrano, uomo nato come noi, uomo vestito di carne come noi, la cui volontà si sovrappone alla volontà di tutto il popolo italiano.

Ora dunque non è questione di partecipazione di questo o di quello, perchè tutti egualmente mantengono la loro partecipazione; è una differenziazione di grado in relazione alle diverse capacità, alle diverse attitudini dei singoli cittadini.

Si dice altresì che questa è una riforma antidemocratica. Onorevoli colleghi, questo sarebbe stato esatto, se le categorie a cui si vuol concedere il voto supplementare fossero stabilite in ragione di un principio di ereditarietà o di privilegi inderogabili, e non fossero invece strettamente dipendenti dalla volontà e dalla possibilità di ogni singolo individuo.

C'erano è vero anche i membri degli ordini equestri. Ma è mai esistita istituzione più democratica degli ordini equestri in Italia? E poi, onorevoli colleghi, la vostra insurrezione contro i cavalieri mi richiama la dolce leggenda riferita da Victor Hugo: « Un giorno il creatore pensò di dar vita a qualche cosa di infinitamente leggiadro. Prese quanto di luce avanzava all'aurora, diede l'azzurro perchè fosse forte, diede il bianco perchè fosse puro. Creò il dito della donna, il più piccolo dito di Dio... Maorse il diavolo, il quale appiccicò a quella creazione deliziosa, nientemeno, che un'unghia »!

La inclusione degli ordini equestri era forse l'unghia che deturpa il dito, il principio del voto plurimo? Ebbene noi abbiamo abbandonato alla vostra... giustizia tutti i cavalieri del passato e del futuro. E ora vi presentiamo un elenco di poche categorie, appartenenti a tutte le classi sociali e forse in maggior numero al cosiddetto proletariato che non alla borghesia.

Noi qui invece abbiamo il riconoscimento delle attitudini personali; il valore, la capacità risultante dalla istruzione o dallo sviluppo del lavoro. Ora queste attitudini sono acquisibili da tutti i cittadini. Abbiamo esempio di gente che dal nulla è salita a grande altezza: anzi le più grandi fortune dell'intelletto, i più grandi genii sono quelli che debbono tutto allo sforzo della loro volontà...

ROSSONI. Il voto non c'entra in questo.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Il voto c'entra onorevole Rossoni. Perchè voi non potete mettervi sul terreno in cui si mettevano i nostri avversari quando dicevano

che il voto era semplicemente un mezzo di trasmissione di rappresentanza degli interessi individuali. Il voto è la armonizzazione degli interessi individuali, con l'interesse pubblico, e questo chiede di essere definito, di essere interpretato, di avere adeguati i mezzi per soddisfarlo, da persone che abbiano attitudine a questo ufficio. Ora voi non potete negare che l'esercizio del diritto di voto deve essere congiunto ad un elemento di capacità il quale è capace di graduazione. E non potete in nome dell'uguaglianza, pretendere che si sacrifichi il maggior vantaggio che può derivare dallo sfruttamento di tale maggiore capacità. (*Applausi*).

ROSSONI. Allora non bisognava dare il suffragio universale. Adesso si torna indietro. Chi ha sette figli non ha maggiore capacità! (*Interruzioni — Commenti animati — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Lascino parlare.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Onorevoli colleghi! La vostra Commissione, pur dandovi a mio mezzo ragione della sua proposta, intende non dividere la maggioranza su un problema così delicato, e però è propenso ad accogliere la proposta sospensiva dell'onorevole Finzi.

In questo momento le questioni politiche hanno di gran lunga il sopravvento sulle questioni tecniche. E la Commissione non si era dissimulata fino dal principio la opportunità di attendere che il problema del voto plurimo col necessario rassodarsi delle gerarchie della capacità fosse prima nella coscienza del paese e poi introdotto nella legislazione.

Noi crediamo che la nostra proposta abbia accelerato la discussione di questo problema. Oggi il problema entra nell'ambito della pubblica opinione, sarà oggetto di ulteriori sviluppi da parte delle categorie e dei ceti interessati. Nel tempo stesso non possiamo non preoccuparci delle esigenze politiche del momento, che richiedono che questa legge vada sollecitamente in porto; cosicchè nulla limiti la possibilità di esercizio della prerogativa della Corona di convocare i comizi. Pertanto, la Commissione ritiene che la proposta sospensiva del collega onorevole Finzi, che implica riconoscimento in massima del principio, possa essere accolta. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, vi sono due proposte sospensive: una dell'onorevole Finzi, con la quale è accettato il principio, salvo a rinviarne la applicazione a tempo lontano. (*Commenti*).

C'è poi una proposta più radicale dell'onorevole Rossoni per rinviare tutto a tempi migliori. Essa è così concepita:

« La Camera decide la soppressione degli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqüies* ». (*Approvazioni*).

Questa proposta è sottoscritta anche dagli onorevoli Ciarlantini, Bramante, Bonardi, Ceserani, Tumedei, Ricci, Bagnasco, Limongelli, Marchi Giovanni, Bartolomei, Postiglione, Marquet, Iglioni, Pili, Racheli, Felicioni, Gatti, Sansanelli, Forni Roberto, Bifani, De Nobili, Benassi, Alberti, Bertacchi, Olivi, Colucci, Lissia, Manaresi, Moreno, Leonardini, Lanfranconi, Bolzon, Ciardi, Margrini, Canovai, Barnaba, Gorini, Lipani, Scorza, Raschi, Reborà, Barbiellini-Amidei, Caprino.

La proposta dell'onorevole Rossoni è più radicale, nel senso che nella legge dovrebbero essere cancellati per il momento gli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqüies*, agevolando di molto la discussione di merito.

A questa proposta dell'onorevole Rossoni il Governo ha dichiarato di essere indifferente.

Anche la Commissione accetta il rinvio di questi articoli. Quindi non resta che mettere a partito la proposta.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La proposta dell'onorevole Rossoni, così come è concepita, significhi rigetto degli articoli, e non sospensione degli articoli.

Noi accettiamo una proposta sospensiva pura e semplice, che non pregiudichi la questione, ma non una proposta sospensiva che significhi rigetto. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Rossoni è una proposta di sospensiva. In ogni modo l'onorevole Rossoni potrebbe chiarire meglio il suo pensiero.

ROSSONI. Insisto nell'emendamento presentato che dice: « La Camera delibera la soppressione degli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqüies* ». Io non mi pronuncio in merito a quello che si potrà fare; io dico che adesso noi proponiamo puramente e semplicemente la sospensiva su questi articoli.

PRESIDENTE. Il significato che ha dato alla parola « soppressione » il presentatore principale dell'emendamento è sostanzialmente quello di « sospensiva ».

Voci. No! No! (*Commenti animati*).

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Per troncare ogni discussione in proposito la Commissione ritira gli articoli in discussione. (*Approvazioni — Commenti animati*).

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ritira gli articoli concernenti il voto plurimo.

Voci. No! No! Si mantengano! (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che la proposta scritta dell'onorevole Finzi è così concepita:

« La Camera riconosce il principio informatore dell'attuazione del voto plurimo, ma, riconoscendone l'intempestività di applicazione, ne decide la sospensiva ».

Come si vede qui c'è una prima parte che contiene una affermazione di principio; c'è una seconda parte in cui si propone la sospensiva.

Io vorrei che gli onorevoli deputati si mettessero d'accordo, poichè mi pare che ancora d'accordo non siano: chi vuol dare alla sospensiva un significato e chi vuol darne un altro.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. L'onorevole Presidente ha detto che l'onorevole Rossoni ha proposto una soluzione più radicale; ora, siccome le proposte più radicali assorbono sempre le soluzioni meno radicali, ritiro la mia proposta. (*Commenti*).

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione ha già ritirati gli articoli, in conformità del suo diritto. Con ciò cadono necessariamente anche tutte le altre proposte che si riferiscono a questi articoli.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha udito, la Commissione non mantiene più gli articoli che essa aveva proposto intorno al voto plurimo; cadono quindi, come l'onorevole relatore osservava, anche tutti gli emendamenti presentati a detti articoli. (*Commenti*).

Vi potrebbe, è vero, esser taluno il quale faccia propria la proposta della Commissione. E se alcuno vi è che fa una proposta in tal senso, io non avrò che da metterla a partito. Chiedo, dunque, se alcuno faccia proposta in detto senso.

Ma poichè nessuno fa propri gli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies abbandonati dalla Commissione, questi articoli sono ritirati e cadono anche tutti gli emenda-

menti che a quegli articoli erano stati proposti. (*Commenti*).

Passiamo all'articolo 40:

« Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 560.

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale secondo la circoscrizione per collegi che sarà determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate di esaminare il presente disegno di legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica anche in caso di scioglimento della Camera. La circoscrizione sarà stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto tutto nell'ambito di una stessa provincia.

« La tabella dei collegi così formata farà parte integrante della presente legge ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dell'onorevole Finzi:

« *Sostituire:*

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale con circoscrizione per collegi che sarà determinata nell'allegato alla legge elettorale, secondo le conclusioni che la Commissione della Camera presenterà all'approvazione del Parlamento ».

È stato pure proposto un emendamento dagli onorevoli Majorana e Lipani così concepito:

« *Al secondo comma sostituire:*

« Ad ogni provincia spetteranno tanti deputati quante sono le unità del quoziente che si ottiene dividendo per 70,000 il numero dei suoi abitanti risultante dall'ultimo censimento. I restanti deputati per raggiungere il numero di 560 saranno attribuiti, con la stessa procedura dell'articolo seguente, uno per provincia, a quelle provincie che abbiano i maggiori resti ».

L'onorevole Finzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FINZI. Onorevoli colleghi, se nel settembre del 1923 non fossi stato l'unico degli appartenenti al Governo nettamente contrario alla riforma elettorale, che fu poi approvata, e se insieme coll'onorevole Farinacci, nel gran Consiglio che precedette la presentazione della legge stessa alla Camera, non fossi rimasto solo a votare contro quella legge e a votare in pro del collegio uninominale... (*Commenti*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non sono cose che interessano la Camera!

FINZI. ...io oggi non avrei proposto l'emendamento, che mi auguro la Camera voglia accogliere.

Non mi nascondo la gravità della ripercussione, che l'emendamento stesso porta sotto un certo aspetto nello spirito stesso della legge che qui si discute.

Ma, onorevoli colleghi, dopo il chiaro e inequivocabile discorso tenuto ieri dal ministro dell'interno, certo ognuno di noi ha sentito con quale decisione il Governo nazionale abbia voluto quasi riallacciarsi al discorso del 7 giugno 1924, quando l'onorevole Federzoni ha detto: « Le attuali misure, che da alcuni vengono considerate illegali, hanno uno spirito di temporaneità ».

« Non sta a noi, ma agli altri decidere quella situazione, per la quale esse siano allontanate ».

Ebbene, quando il capo del Governo ha creduto di presentare in maniera fulminea questo progetto di legge elettorale, che non ha in quel momento avuto una totalitaria, diremo così, accoglienza benevola della Camera, è indiscutibile che il capo del Governo ha voluto dire alla Nazione: « Io desidero di dare la prova che il Governo vuole incamminarsi a qualunque costo su una via di normalità e (diciamo ancora attraverso le parole, che ha ribadito ieri il ministro dell'interno) di collaborazione ».

TUMEDI. Che cosa c'entra questo ?

FINZI. Questo c'entra moltissimo, onorevole Tumedei, se ella attende un momento.

Ora, poichè lo spirito che anima la legge del collegio uninominale è squisitamente, tradizionalmente liberale, è sembrato a me che l'articolo 40-bis della Commissione, oggi tramutato in articolo 40, venisse sotto un certo aspetto a mutare lo spirito stesso della legge e desse quasi adito a coloro che la ostacolano e la combattono, di trarne argomenti suasi per una campagna denigratoria nel paese. E infatti noi abbiamo ieri sentito l'onorevole Orlando, abbiamo ieri sentito l'onorevole Giolitti che nelle loro più recise e sintetiche affermazioni hanno inteso indubbiamente di svalutare già fin d'ora la Camera che potesse sorgere dalla approvazione di questa legge elettorale, ammettendo che le elezioni non si possano svolgere in una situazione di normalità, che sia adeguata allo spirito tradizionalmente liberale della legge stessa.

Ecco perchè, onorevole Tumedei, in quell'articolo 40, che conferisce alla Commissione

parlamentare il mandato di circoscrivere il territorio, diremo così, elettorale dei singoli candidati (e vi è una aggiunta, poi, la quale dice che questa Commissione sopravvive anche in caso di scioglimento della Camera), in quell'articolo io ho creduto di ravvisare quasi la possibilità da parte degli avversari di richiamarsi come a un doppione, a quella pentarchia per cui la passata legge è divenuta ormai famosa. (*Commenti*).

Ed ecco perchè, a rafforzare lo spirito liberale della legge, a rafforzare i buoni intendimenti del Governo chiaramente esposti, e per dire al popolo italiano che noi vogliamo un chiaro e preciso plebiscito nazionale che sia dato senza coartazione, ma nella massima libertà di voto, ho creduto opportuno di presentare un emendamento all'articolo, di modo che le circoscrizioni elettorali, venendo dalla Commissione parlamentare delimitate in collaborazione degli organi di Stato che sono a questo ufficio preposti, e venendo poi vagliate senz'altro ed approvate dalla Camera e del Senato, passino al Paese come circoscrizioni che hanno avuto la sanzione della più ampia ed assoluta libertà di esposizione nei due rami del Parlamento.

Non mi si obietti che eventualmente possa mancare il tempo per compiere questo atto squisitamente intonato ad un principio di libertà. (*Commenti*).

Le parole del ministro dell'interno ed alcune interruzioni del capo del Governo hanno fatto passare certamente il sonno tranquillo, in questa notte, a moltissimi di noi di questa Camera, perchè il capo del Governo ha fatto capire che questa Camera, pur attraverso il suo esercizio trappista per cui sta scavando la fossa entro la quale deve inevitabilmente morire (*Commenti*), avrà certamente ancora uno scorcio di vita.

Dunque c'è tempo perchè la Commissione parlamentare possa esaurire il complesso lavoro delle circoscrizioni elettorali; c'è tempo perchè la Camera possa esaminarle ed approvarle; c'è il tempo di confrontare lo spirito liberale di questa legge con questo emendamento aggiuntivo che toglierebbe agli avversari la possibilità di denigrare la legge e di toglierle quello spirito per cui dal Governo fu presentata. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Majorana ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MAJORANA. L'emendamento da me proposto mira a fissare i criteri che potranno guidare le Commissioni della Camera e del

Senato ed il Governo nella designazione delle varie circoscrizioni elettorali. Questi criteri sono i medesimi cui accennò il Governo nel proporre la legge, perchè proprio esso propose collegi di 70 mila abitanti. L'emendamento però tende a mettere in chiaro questo punto: la questione dei resti.

È risultato dalle statistiche del censimento che vi sono numerose provincie con resti cospicui, anche di circa 60 mila abitanti, sempre insufficienti ad individuare un altro collegio. Sono venticinque i posti di deputato che restano così scoperti per arrivare al numero di 569, e che dovrebbero servire per tali resti. Ora di questi 25 posti che distribuzione si deve fare?

Fu accennata dalla nostra Commissione l'idea di ripartirli con criteri discrezionali vari, alcuni relativi alla maggiore estensione di territorio, altri al precedente numero di rappresentanti avuti, altri al fatto dell'esodo non definitivo di abitanti che dimorano abitualmente in altre città, altri al fatto dell'emigrazione che ha depauperata la popolazione.

Ora sembra a me, e con me, a molti altri, che per il breve termine non hanno potuto sottoscrivere il mio emendamento, che i criteri così adottati dalla Commissione, per quanto degni di ogni rispetto da parte nostra, non rispondano a giustizia. Essi sono discrezionali e possono anche diventare arbitrarie; mentre qui si tratta di rigoroso diritto, di diritto eminentemente formale quale è il diritto elettorale.

La verità il criterio fondamentale enunciato dal progetto del Governo è indubbiamente quello che 70 mila abitanti siano sufficienti per la formazione di un collegio: è dunque criterio numerico; e non si comprende come i resti, che costituiscono anche essi dei numeri, non debbono essere egualmente governati dalla legge dei numeri quando si vuol determinare la distribuzione dei collegi.

Si propone coll'emendamento che delle singole provincie abbiano quei 25 posti quelle che hanno la maggiore quantità di resto, uno per provincia. È questo un criterio di logica e di giustizia. Questo criterio aritmetico dei maggiori resti fu adottato anche nelle altre leggi elettorali. È il criterio maggioritario, fondamentale nel nostro diritto pubblico. È il criterio che la stessa Giunta per le elezioni ha adottato nell'assegnare i posti, quando ancora uno ne restava dispo-

nibile. Ed è il criterio che ci appare, per la sua meccanicità e semplicità, pieno di logica, tale da contentare tutti come legge suprema, che può riuscire in fatto molesta per taluni e far piacere ad altri, ma che per il suo carattere obiettivo si impone a tutti e salva la responsabilità morale di tutti. Esso infatti, assegnando qualche cosa al di sopra del riguardo a interessi di parte, stabilisce pure qualche cosa che sfugge alle personalità, alle questioni di regione a regione, di provincia a provincia. Esso poi è eminentemente certo, e però più schiettamente giuridico, ed insieme, per ciò stesso, squisitamente politico. Ecco perchè abbiamo presentato l'emendamento.

Confido che il Governo accoglierà questi nostri criteri. Ma poichè la Commissione, oggi, non so se d'accordo col Governo, ha cambiato i suoi criteri, rinunciando al suo precedente articolo 40 e a quella che era la sua proposta di una distribuzione fatta in virtù degli elementi discrezionali di territorio, precedente rappresentanza, emigrazione, ecc., che ho accennato; e propone invece un nuovo articolo 40 in cui si rimette ogni decisione al giudizio prudenziale delle due Commissioni della Camera e del Senato e del Governo, io prendo atto della rinuncia, e non ho difficoltà ora di aderire a questa nuova formulazione, intendendo di darle il preciso significato che il Governo nell'eseguire questo articolo, accoglierà i concetti direttivi da me esposti e concretati nell'emendamento, che sono lo sviluppo logico e giuridico delle sue stesse idee.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Stimò superfluo far presente alla Camera la straordinaria complessità e delicatezza della materia in discussione in questo momento. È evidente che la determinazione delle nuove circoscrizioni elettorali, che si deve fondare in via di massima sopra la proporzionalità dell'elemento demografico, deve pure tener conto di una quantità di altri coefficienti che, pur essendo accessori, a volta a volta possono assumere anche un'importanza molto notevole.

Le variazioni demografiche non possono infatti da sole influire in maniera decisiva nella determinazione delle circoscrizioni elettorali, se pure non si voglia portare grave e particolare nocumento a talune regioni del territorio nazionale.

Vi sono inoltre le considerazioni relative alla natura stessa del territorio, alla viabilità, alle consuetudini ed anche alle tradizioni, che hanno pure un peso e un'importanza considerevole.

Perciò io non potrei, anzi non posso assolutamente consentire nell'accettazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Majorana, inquantochè si vincolerebbe troppo strettamente un'ulteriore azione che deve procedere con la maggiore libertà, in quanto noi non potremmo in questo momento valutare con la necessaria precisione le ripercussioni concrete che potrebbe avere l'accettazione dell'emendamento stesso.

Credo però che l'emendamento Majorana, si possa accettare, dirò così, come raccomandazione, nel senso che si può ritenere opportuno adottarlo come formulazione di uno dei criteri di massima, se ed in quanto, nella verifica delle reali condizioni di fronte a cui dovremo prendere le nostre risoluzioni, esso sia realmente applicabile.

E vengo all'emendamento proposto dall'onorevole Finzi: dichiaro che il Governo non lo può accettare per questa ragione: che la questione non ha nulla di politico, cosicchè io riterrei assurdo seguire l'onorevole Finzi nella sua arguta disquisizione dottrina e teorica.

Una materia come questa, appunto perchè involge interessi rispettabilissimi, ma molto complessi, e necessariamente tra di loro contrastanti, non può essere risolta con una discussione e con una votazione di Assemblea. D'altra parte, se non temessimo peccare di eccessiva consequenzialità, potremmo anche rilevare nella proposta dell'onorevole Finzi una contraddizione, devo pur dirlo, col voto di fiducia che ieri stesso la Camera ha dato al Governo.

Invece la proposta della Commissione, che rispecchia sostanzialmente il concetto che era espresso nel primo testo proposto dal Governo, risponde intieramente a tutte le opportune garanzie perchè questa particolare questione possa essere risolta col necessario spirito di equità, ma sopra tutto alla stregua delle imperiose ragioni di una obiettiva giustizia. (*Vive approvazioni*).

CAPRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRINO. Io avrei poco da dire, dopo le dichiarazioni fatte dal ministro per l'interno, però ritengo che l'emendamento del collega Majorana ci trovi dissenzienti anche quando fosse accettato soltanto come raccomandazione.

Il criterio meccanico del numero degli abitanti, me lo consenta, non può essere considerato come esclusivo elemento per la costituzione dei collegi, perchè anzi, se nel meccanismo di questa legge vi è qualche cosa da obiettare, è che il rapporto del numero degli elettori è servito quasi esclusivamente di guida per l'assegnazione del numero dei rappresentanti. Vi sono territori i quali hanno un numero di abitanti inferiore, per necessità di cose, a quello che è il complesso delle loro necessità e dei loro bisogni; e il numero dei rappresentanti, ad esempio, di una grande città, molte volte è superiore quanto all'intensità e alla complessità degli interessi, a quello che dovrebbe essere, in confronto al numero dei rappresentanti di un territorio molto più largo, ma con scarsa popolazione, che può tuttavia presentare interessi più complessi e cospicui e problemi più importanti.

Pertanto, se una raccomandazione io dovessi fare al Governo, sarebbe perfettamente contraria a quella dell'onorevole Majorana. Si tenga conto che una grande città, un grande aggregato come Roma, ha un numero di deputati superiore, ad esempio, ed è lontano da me, onorevoli colleghi, di fare in questa sede questioni di regione o di campanile — a tutta una intera regione, come è la Sardegna, la quale però ha, indubbiamente, una quantità di problemi da studiare, se è vero, come è vero, che l'opera del deputato e del rappresentante è anche opera assidua e continua di studio dei problemi particolari che assommano nel dettaglio e nel totale a un numero assai superiore e più imponente, come importanza, di quelli di un aggregato cittadino di grande importanza.

E pertanto sono di avviso che non solo l'emendamento dell'onorevole Majorana debba essere respinto, ma debba prevalere un criterio più largo, a cui fa cenno del resto la stessa relazione del progetto di legge, che cioè si tenga conto della intensità dei problemi, dei bisogni, dei rapporti tra rappresentante e rappresentati nei confronti di una regione, piuttosto che nei confronti del numero meccanico dei cittadini.

E fo rilevare un'altra cosa, onorevoli colleghi, e cioè che il criterio demografico puro, cioè del numero degli abitanti, molto spesso è puramente formale, perchè sostanzialmente in un grande aggregato cittadino vive una quantità di persone le quali se risultano al momento del censimento abitanti in quella determinata città, esercitano altrove il loro mandato politico, e pertanto,

se mai, il criterio demografico dovrebbe essere applicato in base agli elettori iscritti politicamente in una determinata circoscrizione, non in base al numero dei cittadini.

Si tenga anche conto che se la Commissione ha ritenuto, quanto meno, prematuro di dover dare il voto agli emigranti, anche gli emigranti che sono all'estero e non possono votare, hanno un numero di interessi che devono essere considerati presenti ed equivalenti a quelli dei cittadini che dal punto di vista anagrafico e demografico risultano presenti.

Perciò non possiamo seguire il criterio puramente meccanico, ma un criterio che tenga conto del numero e dell'importanza degli interessi dei rappresentati, perchè così veramente l'opera del rappresentante potrà validamente integrare le necessità della sua circoscrizione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Finzi...

Voci. Lo ritira.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, ritira il suo emendamento ?

FINZI. Credevo che il mio emendamento fosse una conseguenza logica dello spirito e della sintesi politica del disegno di legge.

L'onorevole ministro ha detto di ritenere che sia invece una contraddizione, quindi lo ritiro.

CAPRINO. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sardi.

SARDI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Caprino e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro relativamente all'emendamento dell'onorevole Majorana.

Voce. Lo ritira.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana, lei mantiene il suo emendamento ?

MAJORANA. In omaggio alle dichiarazioni del Governo e a quello che avevo pur detto prima, ritiro il mio emendamento, però prendo atto, ed è questa la ragione del ritiro, della dichiarazione del Governo, per bocca del ministro degli interni, che cioè il criterio indicato nel mio emendamento sarà tenuto presente dal Governo come criterio fondamentale e principale nell'attuazione dell'articolo 40.

All'egregio collega Caprino che ha parlato in senso contrario, osservo che l'elemento territorio può avere tutta la importanza che si vuole, ma è nulla di fronte all'elemento uomo e che i collegi sono fatti di uomini e non di terra. (*Interruzioni*). Non sono mai mancati, nè mancheranno estesi territori i

quali abbiano un solo deputato, e città con breve territorio che abbiano quattro o cinque deputati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione prende atto dell'avvenuto ritiro dell'emendamento Majorana; ma di fronte alle considerazioni da lui fatte presenti, mantiene integre quelle esposte nella relazione scritta e che sono senza dubbio divise dalla maggioranza della Camera. (*Approvazioni*). Io devo aggiungere semplicemente che qui si fa una legge per il ritorno al collegio uninominale, non si fa una legge per l'applicazione del suffragio universale con le conseguenze della proporzionale. Ora il collegio uninominale avvicina l'eletto all'elettore. Non è la stessa cosa avvicinare l'eletto all'elettore a Roma o in una regione grande, come il Piemonte, e non è pertanto giusto che una grande provincia, magari topograficamente complessa ed accidentata debba avere una rappresentanza minore di quella di una sola città. Io porto poi il sussidio statistico. Nella mia provincia, Basilicata, dicono le statistiche che vi sono ben 32 mila elettori iscritti, ma emigrati in America. Onorevole Majorana, i collegi si fanno con gli uomini, ma si fanno soprattutto con gli elettori, anche se emigrati in America, ma aventi vitali interessi in Italia.

PRESIDENTE. Essendo ritirati i due emendamenti degli onorevoli Finzi e Majorana, metto a partito l'articolo 40.

(*È approvato*).

Art. 41.

« Il reparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione.

« *Il secondo comma, identico* ».

(*È approvato*).

Art. 42.

« I collegi elettorali sono convocati dal Re.

« Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

« Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per la elezione debbono decorrere almeno trenta giorni.

« Il sindaco di ciascun comune del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto ».

(È approvato).

Art. 43.

« *Terzo comma:* Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori la Commissione comunale deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni ».

(È approvato).

Art. 45.

« N. 3. *Soppresso.*

« N. 5. *Sostituire la parola busta alla parola scheda ».*

(È approvato).

Art. 46.

« I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

« La busta è di tipo unico, preparata su carta azzurra dal Provveditorato generale dello Stato con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

« La scheda è di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia può in linea immediatamente inferiore essere stampata la paternità.

« Ogni candidato ha la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato ».

Su questo articolo l'onorevole Majorana ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera adotta il sistema della scheda di Stato, senza contrassegni, e con facoltà all'elettore di sostituirvi al nome del candidato il numero che sarà assegnato a questo per sorteggio dalla Commissione provinciale ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MAJORANA. Avevo proposto nella discussione generale quest'ordine del giorno, che non potei discutere perchè venuto troppo tardi, dopo la chiusura. Ad ogni modo credo mio dovere morale d'illustrarlo nelle sue caratteristiche. Il mio concetto era che al sistema della busta si sostituisse il sistema della scheda di Stato convenientemente regolato. E poichè la difficoltà maggiore è data da questo che la scheda deve poter esser usata anche dagli analfabeti, il mio concetto andava integrato nel senso che, in sede di collegio uninominale, si potesse nella scheda inserire una serie di numeri, chiaramente stampati, 1, 2, 3, 4, corrispondenti al numero dei candidati in votazione; sicchè l'elettore potesse, non per la lettura del numero che, se analfabeta, non saprebbe fare, ma anche per il solo posto di collocamento di questi numeri, dare il suo voto segnandone uno, quello che rappresenta il candidato preferito. Naturalmente le Commissioni provinciali avrebbero dovuto assegnare, preventivamente e per sorteggio, un numero a ciascun candidato.

È questo un rimedio di ordine pratico, semplice e abbastanza sicuro. C'incoraggia il fatto che anche nelle ultime elezioni gli analfabeti sono riusciti in buon numero a qualche cosa di più, cioè a scrivere una cifra, anzichè a segnarla semplicemente, come qui si propone. Ed è bene notare che anche chi non ha frequentato le prime classi elementari riesce, se vuole, senza troppa difficoltà a scrivere la cifra graficamente assai semplice di 1, 2, 3, che secondo la mia proposta corrisponderebbe al candidato da eleggere. Occorre per ciò un piccolo sforzo, che è nulla di fronte a quello che l'elettore, benchè analfabeta, dovrebbe moralmente compiere per scegliere, come vuole il suo diritto, il suo candidato.

Ho richiamato l'attenzione su questi concetti per il valore politico e morale di una tale riforma: perchè la scheda di Stato risparmi l'uso delle buste di Stato e delle corrispondenti schede preparate dai privati. Queste ultime richiedono fra l'altro

una serie di atti materiali di presentazione e di possesso che importano vari inconvenienti pratici; per esse soprattutto l'elettore è costretto in modo visibile a esporre i propri atti e però la propria volontà all'azione anche materiale dei partiti e delle persone che tendano ad accaparrarsi il suo voto. Da un Governo nazionale, come è l'attuale, si deve desiderare che gli accennati inconvenienti siano eliminati. A tale uopo ritengo preferibile il sistema della scheda di Stato semplificato nel modo che ho detto, anzichè quello della busta. È questa la mia opinione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*, Non si tratta di un emendamento, ma di un ordine del giorno il quale avrebbe bisogno, se fosse approvato, di essere tradotto in altrettanti emendamenti, il che equivarrebbe a spostare tutta la procedura della legge. La Commissione si è occupata del grave problema della scheda di Stato, ma l'ha dovuta escludere per le grandi difficoltà che si presentano sia subiettivamente, in relazione alle popolazioni elettorali del Mezzogiorno, composte in gran parte di analfabeti, e riluttanti al sistema della scheda di Stato, nonostante il primo esperimento, fatto nella passata Legislatura, sia per l'impiego di tempo che sarebbe stato necessario tra la convocazione dei comizi e la data degli stessi.

Ormai si tratta di dieci o quindici collegi, in ogni provincia, e lo Stato avrebbe dovuto curare la stampa di queste schede di diverse edizioni in ciascuna provincia, non avendo la possibilità di fare una scheda unica, ma dovendo fare tante schede per ogni singolo collegio. È evidente la conseguente necessità di allungare ancor più il periodo di lotta elettorale, il che non è davvero prudente nel collegio uninominale.

Per queste ragioni la Commissione ha preferito, in questo primo esperimento del ritorno al collegio uninominale, di mantenere la busta Bertolini, che fece già ottima prova.

Peggio poi se si trattasse di una scheda di Stato in bianco, con l'obbligo all'elettore analfabeta non di fare un tratto su di un simbolo, ma di scrivere un numero.

Altro che voto plurimo o privilegiato rappresenterebbe l'adozione di tale scheda!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi associo alle giuste considerazioni esposte dall'onorevole D'Alessio, alle quali voglio

anche aggiungere un'altra considerazione che ha un riflesso di ordine pratico. Ed è questa: L'esperienza ha dimostrato che in quanto si possa raggiungere in questa materia una qualsiasi perfezione, non vi è dubbio che la scheda Bertolini rappresenta lo sforzo più felice che si sia fatto finora nel senso di garantire la libertà e la segretezza di voto.

La proposta dell'onorevole Majorana offrirebbe senza dubbio l'occasione all'esercizio di molti brogli e trucchi, perchè il numero, in cui sarebbe trasformato ciascun candidato, si presterebbe perfettamente per la maniera stessa della sua scritturazione a stabilire una quantità di possibili contrassegni, che non si potrebbero in alcun modo controllare.

Quindi, anche per queste considerazioni inerenti alla necessità di garantire fino da ora le migliori condizioni possibili per la sincerità e moralità di qualsiasi consultazione dei comizi generali, io ritengo che si debba rimanere al testo proposto alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per dichiarazione di voto.

VICINI. La mia dichiarazione di voto sarebbe completamente favorevole all'ordine del giorno Majorana, per quanto, dopo le dichiarazioni del relatore della Commissione e del Governo, non credo che si arriverà più ad un voto. Mi permetto soltanto di far rilevare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro che le loro obiezioni non hanno riferimento alla proposta Majorana, perchè secondo la proposta Majorana non vi sarebbe la scheda di Stato senza nessun contrassegno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ce lo metterebbe l'elettore col numero.

VICINI. L'elettore scrive il numero, ma la scheda di Stato non varierebbe con il collegio, quindi la scheda di Stato sarebbe uguale per tutti i collegi. Nella scorsa legislatura nel lavoro pre-elettorale della Commissione, prima che fosse presentata dall'onorevole Acerbo la riforma elettorale, i rappresentanti di tutti i partiti fecero voti per l'introduzione della scheda di Stato, la quale ha immenso vantaggio economico anche per parte dello Stato, perchè costa certamente meno la scheda di Stato, che la busta Bertolini, col vantaggio di una maggiore segretezza. Per queste ragioni mi associo all'ordine del giorno Majorana.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Majorana, insiste nel suo ordine del giorno?

MAJORANA. Prendo atto della dichiarazione del relatore e del Governo. Se ne riparerà nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Se nessun'altro chiede di parlare, metto a partito l'articolo 46 così come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 48.

« Nel primo comma alle parole primo presidente della Corte di appello circoscrizionale tabella A sostituire le altre primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio ».

(È approvato).

Art. 51.

« Nei primi quattro comma sostituire alla parola circoscrizione la parola provincia e nel quinto comma alla parola circoscrizione la parola collegio ».

(È approvato).

Art. 52.

« La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale basterà una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste del collegio.

« La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del collegio per il quale si pone la candidatura, nonchè il cognome ed il nome la paternità ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devono allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati, ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nelle liste politiche del collegio.

« I sindaci devono nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la multa da lire 300 a 3,000. Se abbia agito per negligenza, la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

« La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da

Regio Console che appone anche le indicazioni del comune nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a lire 3,000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

« Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'articolo 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

« La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un comune del collegio o dal Regio Console in caso di assenza dal Regno.

« In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopraddetto ».

L'onorevole Marchi Giovanni ha presentato il seguente emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli: Bartolomei, Guidi-Buffarini, Amicucci, Felicioni, Spinelli Domenico, Catalani, Leonardi, Mazzolini, De Simone, Baiocchi, De Collibus, Arrivabene Antonio, Chiostrì, Bastianini, Orano, Gray, Casagrande di Villaviera, Savini:

« Nel primo comma, dove dice: da almeno 400 e non più di 500 elettori, sostituire: da almeno 800 e non più di 1000 elettori ».

L'onorevole Marchi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

MARCHI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, la nostra proposta di aumento delle firme per la presentazione di una candidatura è determinata dal fatto che nella legge esiste la elezione *de jure*.

Può avvenire, qualora il numero delle firme presentate sia molto basso, che serva a scopo ben diverso: che il lanciarsi in una lotta elettorale possa assumere la forma di un proprio e vero ricatto verso altro candidato. (*Approvazioni*).

Del resto la storia del collegio uninominale, per tutti coloro che la vogliono riguardare, ci ha dato spesso la sorpresa di candidature umoristiche che si sono potute presentare senza alcuna firma o con poche firme, e nonostante ciò hanno trovato un certo con-

senso nel corpo elettorale, svalutando ogni buon costume politico.

Per questi motivi, dato appunto che esiste il diritto di elezione *de jure*, a nome di tutti coloro che hanno sottoscritto l'emendamento, io insisto nell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Io prego vivamente l'onorevole Marchi e gli altri firmatari di questa proposta di emendamento di non volere insistere.

Anzitutto l'onorevole Marchi ha trovato alla sua proposta una ragione, della quale io mi rendo conto, ma che indica un principio, che non credo possa trovare riflesso in questo caso. Il Governo pensa che la cifra stabilita nel testo proposto alla Camera sia sufficiente a garantirci dal pericolo cui il proponente ha accennato.

D'altra parte noi non dobbiamo dissimularci la possibilità che una diversa decisione, nel senso cioè della proposta dell'onorevole Marchi e degli altri suoi colleghi, potrebbe essere interpretata in modo non favorevole al valore politico dell'atto che noi stiamo per compiere con l'approvazione della riforma elettorale. E quindi, per queste ragioni, che investono un principio di alta opportunità, io ritengo che la Camera sarà ben consigliata se approverà il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Grancelli ha facoltà di parlare.

GRANCELLI. Sono di parere diametralmente opposto a quello dell'onorevole Marchi e proporrei di ritornare al numero proposto nel disegno di legge ministeriale, da duecento a trecento. (*Commenti*).

Voci. Presenti un emendamento.

GRANCELLI. E ciò anche perchè un aumento del numero fino a 800 o a mille, sarebbe una offesa al principio del voto segreto. Ma poi faccio notare una difficoltà gravissima, una difficoltà di ordine pratico, circa il poter raccogliere queste firme nei collegi di montagna, dove la popolazione è dispersa nei piccoli comuni, ed i comuni sono divisi in frazioni assai lontane fra loro e non facilmente accessibili. In tali casi sarebbe assai difficile raccogliere il numero di firme necessarie.

Ma io mi preoccupo poi anche di un altro pericolo, di ordine politico, ed è questo: che se domani ci saranno dei partiti che saranno esclusi dalla lotta elettorale, perchè non saranno riusciti a raccogliere il numero delle firme... (*Rumori — Interruzioni*).

A Roma si troveranno facilmente 400 elettori, ma in certi collegi, dove ci sono dei paesi che hanno sì o no mille abitanti, questa raccolta non sarà per nulla facile. (*Rumori*).

Concludo: il pericolo maggiore è questo: che se ci sono dei partiti che vengono esclusi dalle elezioni perchè non riescono ad avere le firme, essi potranno coalizzarsi contro un solo candidato, quello governativo, per esempio, ed in tal modo si avrebbero dei risultati elettorali completamente falsi.

Per questo, voto contro.

PRESIDENTE. Prima di dare facoltà di parlare all'onorevole relatore, vorrei richiamare la Camera a riflettere che si tratta di una questione molto seria. Nella legge del 1913 il numero di elettori necessario per la presentazione delle candidature era determinato in trecento; in quella del 1922, col collegio regionale, era pure stabilito in trecento.

Ora che si tratta di collegio uninominale la Commissione ha proposto di portare questo numero a quattrocento.

Pensino coloro che propongono emendamenti, i quali sconfinano dalla realtà, alle difficoltà pratiche cui si va incontro oltre che al pericolo di lasciare diffondere il convincimento che non si voglia la presentazione di candidati.

L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione mantiene ferma la sua proposta, che ritiene adeguata alle esigenze ed ai pericoli che sono stati segnalati dai proponenti dell'emendamento.

Effettivamente la candidatura deve avere serietà, ma non si deve cadere in un eccesso opposto, cioè la candidatura deve essere possibile, non essere una candidatura preclusa a coloro che non possono ottenere un plebiscito nel collegio. Uno dei requisiti del nostro sistema elettorale è la segretezza del voto: se costringiamo, in un collegio ove esistono tre o quattro candidati, ad esprimere preventivamente, il loro voto ad 800 elettori, per ciascun candidato, saranno, ad esempio, per tre candidati 2400 voti a cui togliamo la segretezza.

Quindi insisto, a nome della Commissione, nella misura proposta di 400 firme.

DE MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO. Io potrei anche rinunciare a parlare, perchè il nostro Presidente per amore di chiarezza e di brevità ha voluto

egli stesso esprimere quello che io avrei potuto dire.

La disposizione di legge, che esaminiamo, riproduce un'antica disposizione della legge Bertolini della quale è opportuno che si tenga conto per potersi formare un esatto criterio.

La disposizione della legge Bertolini era questa: che ogni candidatura dovesse essere presentata per lo meno con 300 firme, e non oltre 400, e ciò quando il vecchio collegio riposava sulla cifra base di 50 mila elettori.

Ora con questi elementi la Camera deve oggi decidere. Se c'è oggi un disegno di legge per cui il collegio viene stabilito sulla cifra base di 70 mila abitanti, è evidente che la cifra dei sottoscrittori deve essere maggiore di quella che non era quando la cifra base era 50 mila.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Ed è maggiore.

DE MARTINO. Senonchè io non mi rendo conto della formula che è stata stabilita per la quale occorre una cifra di sottoscrittori non minore di 400 e non maggiore di 500.

Non so quale ragione abbia il legislatore per fissare il « non oltre 500 ».

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Per non togliere la segretezza del voto.

DE MARTINO. Se noi vorremo stabilire una cifra proporzionale (e la parola non ha nulla a che vedere con la legge omonima), tenendo conto che 50 mila sta a 70 mila come 300 sta, poniamo, a 500, allora noi potremo indicare una cifra unica che è lontana da quella iperbolica proposta dall'onorevole Marchi ed anche da quella dell'onorevole Grancelli.

Io mi permetto di proporre che questa cifra sia di 500 elettori.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Io credo che bisogna tener sempre presente che uno dei vantaggi del collegio uninominale deve essere la semplicità; quindi tutto quello che è necessario per far votare anche gli analfabeti, tutto quello che è necessario per garantire la serietà della candidatura, sta bene; ed a questo provvede già sufficientemente la Commissione quando prescrive, per la presentazione delle candidature, un numero minimo di 400 elettori ed un numero massimo di 500, numero massimo, onorevole De Martino, che è fatto per impedire una votazione preventiva.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Benissimo!

TUMEDEI. Ma tutto quello che esorbita da quanto è necessario per la serietà delle candidature, viene a mettere una specie di freno preventivo alla volontà popolare, o a darne il sospetto, e ciò noi dobbiamo sdegnosamente respingere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchi.

MARCHI GIOVANNI. Io vorrei sapere se l'onorevole ministro accetta la proposta delle 500 firme.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Vogliamo fare delle contrattazioni? Io ho accettato il testo presentato dalla Commissione.

MARCHI GIOVANNI. Per le ragioni esposte dal ministro, cioè per non avvalorare il sospetto che si voglia, attraverso al nostro emendamento, strozzare eventuali candidature, pur non condividendo l'opinione espressa dall'onorevole Tumedei il quale con l'opinione qui manifestata favorisce le candidature strettamente personali, mentre la vita politica si proietta attraverso i partiti, ritiro il mio emendamento. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Passiamo allora al secondo comma.

L'onorevole Caccianiga propone il seguente emendamento, che è sottoscritto anche dagli onorevoli Ceci, Venino, De Capitani d'Arzago, Giuliani, Olivi, Alice, Mariotti, Mazzini, Solmi, Quilico:

« Al secondo comma dopo le parole: il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati, aggiungere: il certificato penale accertante che il candidato non è stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, nè alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione ».

L'onorevole Caccianiga ha facoltà di svolgerlo.

CACCIANIGA. Le ragioni nel nostro emendamento sono, più che chiare, intuitive, direi così.

Con la precedente legge si è eliminata una *vexata quaestio*, che era quella dei minorenni deputati. Con questa modifica si propone di eliminare un'altra questione, che è ben più grave e ben più dolorosa, cioè di quelli che hanno l'incapacità morale di sedere nell'Aula o di essere portati candidati.

Io credo che non sia da aggiungere altro per persuadere la Camera della bontà di questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento ?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Caccianiga in relazione con tutto il sistema della nostra legge, che demanda alla Camera, attraverso l'esame della Giunta delle elezioni, il decidere le questioni relative alla capacità degli eletti.

Per quanto possa apparentemente sembrare che la questione della incapacità degli interdetti non si presti a dubbiezze, pure possono innestarsi a tale questione dei rilievi, che si riferiscono alla avvenuta riabilitazione, alle conseguenze delle amnistie, ecc., tali che implicino un giudizio, un apprezzamento, che non può essere lasciato alla Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale si deve limitare alle operazioni puramente materiali, che non danno possibilità di discussione: le si lasciò di accertare l'età — perchè l'aritmetica non può prestarsi a interpretazione —; ma tutte quelle altre questioni, che implicano apprezzamento giuridico, debbono essere riservate alla Giunta delle elezioni e quindi, con l'ultimo e definitivo giudizio, alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Caccianiga ?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si rimette alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Caccianiga, insiste ?

CACCIANIGA. Tengo a dire questo in risposta all'onorevole relatore: che, se è vero il concetto che si deve rimettere il più possibile alla Giunta delle elezioni, è altrettanto vero che ormai a questo principio si è fatto uno strappo col certificato di nascita, e allora, ad evitare — è meglio sciogliere le riserve — dei dolorosi casi come quello a cui abbiamo assistito in altra Legislatura, il caso Misiano, oppure quello di possibili candidature di protesta, che possono essere presentate talvolta e fanno vedere nelle cantonate il nome, portato in trionfo, di qualche galeotto, io credo che sia opportuno che, di fronte al certificato penale, che è un atto pubblico che accerta le sentenze passate in giudicato e che è sanzionato da un pubblico funzionario come il procuratore del Re, non si possa esitare — strappato il principio — ad andare avanti fino alla fine, e fare una cosa che è giusta e che è morale! (*Applausi*).

Insisto, perciò, nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Per chiarire, l'onorevole Caccianiga propone che tra i documenti da presentare alla Commissione provinciale per l'accettazione della proposta di candidatura, oltre l'atto di nascita il quale provi che il cittadino abbia raggiunto l'età necessaria, ci sia il certificato penale, il quale deve dimostrare che il candidato non ha riportato le condanne specificate nell'emendamento stesso.

Metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Caccianiga non accettato dalla Commissione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di astenersi. Chi approva l'emendamento dell'onorevole Caccianiga è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Metto a partito l'articolo 52 così emendato.

(*È approvato*).

Art. 53.

« La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo precedente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non più tardi delle ore 12 del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla Segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

« La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

a) che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;

b) che i sottoscrittori abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;

c) che le firme sieno state debitamente autenticate;

d) che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;

e) che sia stato allegato il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni venticinque o che la compirà entro la domenica dell'elezione.

« In caso di inosservanza di una delle predette formalità la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

« La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del collegio ed al prefetto della provincia ».

L'onorevole Vicini ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole:* del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni, *sostituire le parole:* del decimo giorno precedente a quello fissato per l'elezione ».

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgerlo.

VICINI. I tre emendamenti, che ho presentato, all'articolo 53, devono essere esaminati distintamente l'uno dall'altro.

La relazione propone che la candidatura ufficiale debba essere proclamata non oltre il settimo giorno dal decreto di convocazione dei collegi, il che vuol dire che siccome per un altro articolo fra il decreto di convocazione dei collegi ed il giorno delle elezioni debbono correre per lo meno 30 giorni (dico per lo meno, perchè il termine potrebbe essere anche maggiore, dato che non è stabilito il termine massimo) e mentre rimangono soltanto 7 giorni ai partiti per studiare, scegliere e presentare le candidature, rimane un termine per lo meno di 23 giorni ma che, ripeto, può essere superiore, per la lotta elettorale. Due errori l'uno e l'altro.

Errore il termine brevissimo lasciato per la scelta dei candidati, la raccolta delle firme, e tutti gli altri atti precedenti la proclamazione delle candidature, termine che iugula i partiti.

Errore anche più grave l'altro di lasciare il termine di tre settimane, che torno a dire, può andare anche assai al di là, alla lotta elettorale, che in collegio uninominale acquista un carattere di asperità personale che sarebbe assolutamente da evitare.

D'altra parte, questo termine molto ristretto per la presentazione delle candidature, era stato determinato dalla legge attuale per la necessità di potersi predisporre dal Governo le schede di Stato per cui occorre molto tempo. Ma evidentemente, col sistema che noi abbiamo approvato della busta Bertolini, questa ragione viene a cadere completamente. La legge del 1923 stabiliva che la candidatura dovesse essere proclamata al più tardi il giovedì precedente le elezioni. Se non si vuol arrivare a questo, per lo meno si adotti un termine molto minore di dieci giorni, in relazione al giorno delle elezioni, in maniera che qualunque

sia il termine che il Governo crede di lasciare dal decreto di scioglimento al giorno delle elezioni, tale termine rimanga in relazione con la data delle elezioni.

Questo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Degli altri parlerà dopo. Ora udiamo su questo il parere dell'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione fa notare che in tutte queste questioni di procedura, ogni proposta ha il pro e il contro. Certamente lasciare un periodo di 23 giorni per la lotta nei collegi a sistema uninominale, può sembrare pericoloso, ma d'altra parte bisogna considerare che i pericoli propri del sistema che proponiamo della candidatura ufficiale con la elezione *de jure* si riferiscono al periodo anteriore alla presentazione delle candidature.

È in questo momento che si sfrenano le passioni, che si tentano le possibili transazioni, i possibili patteggiamenti ed anche i non rari ricatti. Ora restringere il numero dei giorni, rendere quanto più sia possibile difficile l'inasprimento di questo sfrenarsi di passioni che vanno a danno della sincerità, può essere ed è sembrato a noi opportuno.

D'altra parte il pericolo della lotta non si evita per il fatto di prolungare i termini per presentare le candidature. Anche prima dello scioglimento della Camera, in ogni collegio ci sarà già la contrapposizione virtuale dei candidati. La lotta si apre assai prima della presentazione della candidatura ufficiale. I contendenti sono di fatto già di fronte forse nel momento in cui noi stiamo discutendo questa legge, e quindi credo che il pericolo di cui la Commissione si è preoccupata, accorciando il periodo lasciato per la presentazione della candidatura, sia prevalente di fronte all'altro. Perciò la Commissione, rimettendosi al giudizio della Camera crede di non dovere accogliere l'emendamento dell'onorevole Vicini.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, insiste nel suo emendamento?

VICINI. Vi insisto, tanto più che la Commissione si rimette alla Camera, e quindi spero che la Camera vorrà fare miglior viso alla mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini propone dunque che la candidatura si possa presentare fino a dieci giorni prima della convocazione dei comizi, anzichè non oltre il settimo giorno dal decreto di convoca-

zione dei collegi, come è detto nel testo della Commissione. L'onorevole Vicini ha esposto le sue ragioni, la Commissione ha osservato che la lotta si apre prima ancora che tale termine si raggiunga.

VICINI. Modificherei il termine in quindici giorni e così si avrebbe fra tutto un mese.

Voci a destra. No, no, non si mercanteggia.

VICINI. Il mio emendamento era stato presentato quando la Commissione aveva proposto un termine di venti giorni; poichè oggi la Commissione lo ha allargato fino a trenta giorni, anche il mio emendamento può allargarsi, dicendosi: entro il quindicesimo giorno dalla data della convocazione dei comizi, e così resterebbero quindici giorni per la candidatura e quindici giorni per le elezioni.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione crede che in questa materia il mezzo termine sia più dannoso che la soluzione estrema. Gli accomodamenti non fanno che peggiorare tutto: o si lascia la massima libertà agli elettori di presentare la candidatura quando credono, o, preoccupandosi dei pericoli accennati dalla commissione, si fissa il termine ed in maniera assai breve.

PRESIDENTE. Faccio notare che la proposta di candidatura vien fatta alla Commissione provinciale, la quale ha un termine di tre o cinque giorni per provvedere sulle proposte. Poi occorre che sia fatta la comunicazione alla prefettura ed alle Commissioni locali, che siano stampate le schede e rimesse a posto. Tutto questo motiva il nuovo termine stabilito dalla Commissione.

Ora chiedo all'onorevole Vicini se il suo emendamento dovrà essere messo in votazione, così come è stato presentato o col nuovo termine da lui proposto di quindici giorni.

VICINI. Col termine di quindici giorni.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Vicini che si possa proporre la candidatura nei quindici giorni precedenti alle elezioni.

(Non è approvato).

L'onorevole Vicini ha presentato un secondo emendamento:

« Al secondo comma, lettera a) sopprimere le parole: non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

VICINI. Quest'emendamento ha il carattere consequenziale della disposizione del precedente comma. Abbiamo votato testè che le candidature devono essere proposte da almeno 400 e non più di 500 firme.

E a un'osservazione fatta da un oratore, l'illustre relatore rispondeva che si è voluto fissare il massimo per evitare i plebisciti precedenti alle elezioni. Ora se si vuole fissare il massimo, evidentemente deve esservi la sanzione; con quanto è proposto nel testo ministeriale, mancando la sanzione, verrebbe a togliersi tutto il valore alla disposizione che abbiamo testè votato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Io ritengo che non si debba eccedere nel rigore delle sanzioni. La nostra legge, per gli elettori che firmano più di due candidature, o che si prestano a firmare in contravvenzione alla legge stessa, stabilisce delle penalità; ma questo non significa che si debba giungere fino alla nullità della candidatura; non si può colpire così gravemente il candidato per fatto dei terzi.

Si potrebbe verificare questo: che dopo che il candidato ha raccolto le sue 400 firme, ci sia un gruppo di elettori che fa un altro atto, attribuendogliene altre 200 a fine di rendere nulla la candidatura. Ora in tal caso non si può portare la sanzione contro il candidato; essa può essere limitata soltanto alla penalità nei riguardi degli elettori che sottoscrivono oltre un certo limite.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini rinuncia al suo emendamento?

VICINI. Rinunzio.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Devo raccogliere l'osservazione dell'onorevole Vicini, perchè a nulla vale prescrivere che non debbano essere raccolte più di 500 firme, quando poi si dice che, qualora se ne raccolgono di più, non se ne terrà conto.

Se il relatore non vuole sanzioni massime di nullità, bisogna che indichi qualche altra sanzione, altrimenti saremo più logici non parlando più di limite massimo, e parleremo soltanto del limite minimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Evidentemente, onorevoli colleghi, si perde di vista lo scopo di alcune disposizioni che prescrivono determinati limiti. Qui si dice questo: che si vuole impedire che qualcuno

si presenti ufficialmente con un plebiscito già fatto.

Ma che qualcuno preventivamente, in maniera privata, per suo uso e consumo, raccolga tre mila o quattro mila firme per la proclamazione, è un fatto che nessuno al mondo può impedire. Quanti comitati non si costituiscono con migliaia di aderenti? La legge non interviene in questi rapporti. Essa regola solo le posizioni ufficiali. La Commissione elettorale non può e non deve tenere conto e deve cancellare le firme eccedenti, in maniera che non si abbia che un candidato della prima classe vada con la proclamazione fatta da mille elettori, ed un candidato della seconda classe vada con la proclamazione fatta da quattrocento.

Voi non potete impedire che ci sia una manifestazione di plebiscito privata che si racchiuda nel rapporto fra il candidato e gli elettori. Nei rapporti ufficiali, per gli elettori c'è la sanzione della pena per chi ha firmato due volte; ma all'infuori di questa sanzione non credo che se ne possano aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini ha presentato un terzo emendamento:

« *Al secondo comma, lettera e) aggiungere le parole: salvo che si tratti di ex-deputati già convalidati* ».

VICINI. Mi pare che questo emendamento non abbia bisogno di essere svolto perchè è consequenziale all'articolo 52. Perciò tra i documenti da presentare, prescritti dell'articolo 53, non deve essere compreso il certificato di nascita, per i deputati uscenti.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Vicini testè letto, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

A questo comma e) dell'articolo 53 l'onorevole Caprino ha proposto il seguente emendamento:

« che sia allegato il certificato di nascita dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni 30 o che

li compirà entro la domenica dell'elezione, ferme restando le disposizioni vigenti per i deputati uscenti ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAPRINO. Onorevoli colleghi, io ho presentato un emendamento circa l'età dei deputati, che potrà sembrare in contrasto coi criteri che sono stati seguiti di recente, in quanto che essa prevede il ritorno del limite d'età per l'eleggibilità al minimo di trent'anni. Io ho proposto che per i deputati uscenti si applichino le norme vigenti, appunto perchè non è possibile stabilire oggi una incapacità per quei deputati i quali abbiano già esercitato, nell'attuale Legislatura, il mandato parlamentare, ma sta di fatto che l'aver riportato a venticinque anni l'età per poter essere eletti fu specialmente la conseguenza di una situazione di carattere eccezionale, di un clima storico eccezionale, che tendeva a dare la possibilità del mandato politico a giovani che attraverso la guerra avevano maturato una esperienza così intensa, tale da garantire la loro capacità all'esercizio del mandato parlamentare.

Ma oggi la guerra è cosa lontana, e il ritorno alle norme dello Statuto a me pare che sia molto utile per due ordini di ragioni:

1°) perchè appunto sono cessate le ragioni negative, le condizioni particolari per cui si era stabilita la eleggibilità a venticinque anni;

2°) perchè credo che allontanare quanto più sia possibile la gioventù, la quale deve avere un periodo di preparazione più calmo e sereno, dalla vita politica, concordi particolarmente con quello che è lo spirito di questa nostra rinnovazione, con quello che è lo spirito della nostra dottrina fascista. L'allontanamento della gioventù dalla vanità parlamentare non impedisce un esperimento in altri campi della pubblica amministrazione, perchè la eleggibilità del consigliere comunale resta sempre a ventun'anni e dà la possibilità di essere, a capo di un'Amministrazione. Una maggiore esperienza consente una maggiore maturità dell'uomo politico delle nuove generazioni, ed è conforme ripeto, allo spirito, alla tradizione ed alla dottrina del nostro programma politico.

Per queste ragioni io ho proposto questo emendamento, il quale credo che se anche non dovesse trovare il consenso di tutti i colleghi dovrebbe quanto meno servire come direttiva futura per ritornare

a quella età di trent'anni che rappresenta l'età più adatta, nel nostro clima politico storico normale, sotto tutti i punti di vista, per poter svolgere il mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, ministro dell'interno. Prego vivamente l'onorevole Caprino perchè non voglia insistere nella sua proposta di emendamento. E nel caso che insistesse prego la Camera di volerla respingere.

Le ragioni sono molto semplici. Anzitutto il limite di età per la eleggibilità a deputato non fu abbassato solamente per rendere omaggio ai combattenti della grande guerra. In questa materia l'esempio straniero ha pure il suo valore. E noi dobbiamo constatare che soltanto in Italia permaneva il limite di età a 30 anni, e non mi sembra il caso ora di tornarvi.

Ma soprattutto io voglio fermare l'attenzione dell'onorevole Caprino, e se occorre della Camera, su questa considerazione. Il ritorno al collegio uninominale, restituendo alla lotta il carattere di una prova, di un assaggio delle attitudini individuali, toglie importanza e valore alle considerazioni che sono state or ora apportate dal proponente, in quanto che il corpo elettorale sarà esso giudice della maturità di questo o di quel candidato, e non solo in base alla sua fede di nascita.

Pertanto credo che la proposta di emendamento non possa essere approvata.

PRESIDENTE. Onorevole Caprino, insiste?

CAPRINO. Non insisto, ma resto nella mia opinione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Marchi Giovanni sottoscritto anche dagli onorevoli Bartolomei, Amicucci, Guidi-Buffarini, Spinelli Domenico, Mazzolini, De Simone, Baiocchi, Arrivabene Antonio, Chiostrì, Giuliano, Ciarlantini, Bastianini, Gray, Casagrande di Villaviera, Savini:

« Dopo il comma e) aggiungere:

f) che sia stato allegato, per le categorie comprese nel primo capoverso dello articolo 89, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva dal quale risulti che il candidato abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del collegio ».

L'onorevole Marchi ha facoltà di svolgerlo.

MARCHI GIOVANNI. La legge prescrive, e siamo perfettamente d'accordo, che gli impie-

gati dello Stato di certe categorie non possono essere eletti. Anche nelle leggi precedenti si diceva la stessa cosa. Senonchè è sempre avvenuto che gli impiegati dello Stato che hanno un certo rispetto della legge, si sono dimessi tre mesi prima, hanno affrontato la lotta elettorale, e se sono caduti, hanno perduto il loro posto, cioè hanno ottenuto la naturale sanzione. Ma è anche avvenuto, e l'onorevole Giolitti sa di una crisi ministeriale improvvisa e risolta subito per un direttore generale eletto deputato, che molti impiegati dello Stato si presentano alla lotta elettorale senza essersi dimessi.

Se la lotta va bene, rimangono alla Camera per un certo periodo di tempo, e hanno la possibilità di coltivare il loro collegio prima che la Giunta delle elezioni possa decidere sulla loro sorte. Se rimangono soccombenti ritornano al loro posto, senza aver corso alcun rischio. Ora non so se la formulazione del mio emendamento potrà essere accolta dal relatore, anche perchè interferisce in altre parti della legge; ritengo però che, ammessa l'incompatibilità di certe categorie di funzionari, occorre assicurarsi, al momento della presentazione del candidato, che questa incompatibilità sia cessata, altrimenti da una parte si approva una legge e dall'altra essa viene presa delicatamente in giro. Raccomando questo emendamento al relatore e al ministro degli interni, il quale sarà convinto della necessità di questa moralizzazione.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Marchi che questo emendamento dovrebbe venire in discussione all'articolo 89, il quale si occupa delle incompatibilità.

Egli lo ha svolto ora, ma lo terremo presente in quella sede.

MARCHI GIOVANNI. Certo, se non fosse approvato l'articolo 89, l'emendamento cadrebbe.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che del suo emendamento, già svolto, ci occuperemo in sede di discussione dell'articolo 89.

Ora votiamo l'articolo 53. Naturalmente, essendosi votato l'emendamento Caccianiga all'articolo 52, tra gli atti che la Commissione deve verificare, occorre aggiungere il certificato penale.

Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 53 che risulta pertanto così concepito:

« La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo prece-

dente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non più tardi delle ore 12 del settimo giornosussequente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla Segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

« La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

a) che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;

b) che i sottoscrittori abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;

c) che le firme sieno state debitamente autenticate;

d) che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;

e) che siano stati allegati il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni venticinque o che la compirà entro la domenica dell'elezione, salvo che si tratti di ex-deputati già convalidati, nonchè il certificato penale con le indicazioni di cui all'articolo precedente.

« In caso di inosservanza di una delle predette formalità la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

« La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del collegio ed al prefetto della provincia ».

(È approvato).

VASSALLO ERNESTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLO ERNESTO. Non vorrei che ci fosse un equivoco su ciò che è stato approvato dalla Camera su proposta del collega Caccianiga, il quale ha chiesto, e la Camera ha approvato, che il candidato presenti il certificato di nascita, salvo nel caso che sia deputato uscente. Ora a proposito di certificato penale, non so se egli abbia inteso chiedere la stessa cosa, e cioè che, come per il certificato di nascita, il deputato uscente sia esonerato dal presentare il certificato penale.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La proposta Caccianiga non intendeva dir questo.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già votato. Se vuol fare una nuova proposta la faccia.

VASSALLO ERNESTO. Allora vuol dire che il deputato uscente deve presentare il certificato penale.

Voci. Sì, deve presentarlo.

CACCIANIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIANIGA. Io intendevo dire che il deputato uscente non dovesse presentare nemmeno il certificato penale; ma il relatore mi ha fatto notare giustamente che dallo scioglimento della Camera al giorno delle elezioni vi può essere un'attesa di quattro mesi. È logico quindi che il deputato uscente presenti il certificato penale, perchè in quattro mesi possono succedere tante cose. (*ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. In sede di coordinamento terremo conto di questa osservazione.

Art. 53-bis

« Quando in un collegio resulti presentata una sola candidatura, la Commissione provinciale trasmetterà al presidente del tribunale, cui spetta, ai sensi del successivo articolo 81 fungere da Ufficio centrale, analoga dichiarazione con invito a provvedere alla proclamazione dell'unico candidato.

« Nella prima domenica successiva alla ricezione di tale invito, il presidente, sentito l'Ufficio centrale, nei modi di cui all'articolo 81, proclamerà l'unico candidato e provvederà quindi nei sensi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 82.

« Qualora invece in un collegio non sia stata presentata nessuna candidatura, la Commissione provinciale ne darà notizia alla Presidenza della Camera, la quale provvederà ai sensi del secondo comma dell'articolo 42.

« Ove un candidato regolarmente proposto muoia dopo l'ultimazione delle operazioni della Commissione elettorale, questa riaprirà i termini per la presentazione di nuove candidature purchè non oltre il giovedì prima della elezione e di ciò darà avviso da pubblicarsi a cura dei sindaci in tutti i comuni del collegio.

« Ove, per effetto della morte di uno dei candidati, non resti in un collegio che una sola candidatura e non sia possibile riaprire i termini ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinerà la sospensione della elezione in quel collegio, per il quale sarà provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'articolo 42 del presente testo unico ».

Su questo articolo l'onorevole Vicini ha presentato il seguente emendamento:

« *Nell'ultimo comma sopprimere le parole: non resti in un collegio che una sola candidatura e* ».

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgerlo.

VICINI. L'argomento a cui si riferisce questo emendamento è poco allegro. Possiamo anzi fare i debiti scongiuri, perchè esso considera il caso di morte del candidato dopo la proclamazione della candidatura.

La Commissione ha esaminato, ed è la prima volta che ciò avviene in una legge elettorale, il caso che durante il periodo pre-elettorale venga a morire uno dei candidati già proclamato, e ha stabilito che in questo caso vengano riaperti i termini per la presentazione di nuove candidature, fino al giovedì anteriore alle elezioni (3° capoverso). Siamo d'accordo. Poi la Commissione ha aggiunto un 4° capoverso nel quale, in sostanza, si dice questo; che se non è più possibile riaprire nuovi termini per la presentazione di candidature, cioè quando la morte del candidato avvenga poche ore prima del giovedì o dopo il giovedì, e se nel collegio rimanga un unico candidato, l'elezione è sospesa e avverrà poi come elezione parziale.

Ora questa limitazione è illogica. Se noi vogliamo prevedere il caso della morte di un candidato, dobbiamo andare fino alle estreme conseguenze; cioè se muore il candidato e non è più possibile riaprire i termini, bisogna rinviare l'elezione e non sottoporre questo rinvio al caso che rimanga nel collegio un solo candidato.

Perchè, onorevoli colleghi della Commissione, può darsi benissimo che il candidato, il quale muore, sia quello che ha la larghissima maggioranza nel collegio e che vi siano altre due piccole candidature proteste, che non hanno alcun seguito. In questo caso la elezione dovrebbe aver luogo egualmente. Se invece vi è un candidato solo, il quale magari ha una larghissima base del collegio, l'elezione deve essere rinviata.

Bisogna essere logici; o noi non vogliamo pronunziarci in questa eventualità, che deprechiamo, o, se vogliamo pronunziarci, dobbiamo stabilire che in caso di morte di un candidato la Commissione può riaprire i termini per le presentazioni di nuove candidature, e se questo non sia più possibile deve senz'altro rinviare le elezioni, ciò che è un danno non grave trattandosi del col-

legio uninominale, perchè in 45 giorni il collegio potrà essere riconvocato nuovamente. Questo si ottiene con l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Sono dolente di non poter accettare l'emendamento Vicini. Egli parte da un presupposto di logica assoluta, ma bisogna considerare le questioni anche in relazione ad altre esigenze, ad altri casi diversi da quello in cui per effetto della morte resta un solo candidato. Allora la proclamazione avviene *de jure*. Questo caso è molto grave e la Commissione lo ha voluto impedire, ma se restano parecchi candidati non è il caso di ricorrere a questo rimedio eccezionale di non fare le elezioni quella domenica. Ci sono parecchi candidati, e gli elettori potranno esprimere ugualmente il loro voto. Ci sono sanzioni politiche che equivalgono a sanzioni giuridiche, ma è anche un'esigenza grave quella di non complicare troppo il meccanismo delle elezioni.

Bisogna tener conto dell'aspettativa degli elettori e degli altri candidati, quindi all'infuori del primo caso la Commissione ha creduto che le elezioni dovessero seguire secondo l'ordine prestabilito.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, ella insiste nel suo emendamento?

VICINI. V'insisto evidentemente, e non comprendo le obiezioni della Commissione. Facciamo un caso pratico, che ci siano per esempio tre candidati, uno del mio partito, uno del partito comunista e l'altro del partito popolare. Muore il candidato del mio partito. (*Commenti*). Noi discutiamo su eventualità che molto difficilmente si avvereranno, e che tutti ci auguriamo non si avverino, ma l'argomento richiede attenzione ed è grave. Se muore il candidato del mio partito a me non resta che votare o per il candidato comunista o per il candidato popolare. (*Commenti*).

Avete voluto abolire il ballottaggio, ma in questo caso il rimedio è peggiore del male. Insisto dunque nel mio emendamento chiedendo la votazione dell'articolo per divisione e voterò contro l'ultima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Vicini, all'articolo 53-*bis*, del quale dò nuovamente lettura:

« *Nell'ultimo comma sopprimere le parole: non resti in un collegio una sola candidatura* ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(È respinto).

Allora metto a partito l'articolo 53-bis.

(È approvato).

Dell'articolo 54 si propone la soppressione.

La metto a partito.

(È approvata).

Art. 55.

« Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco di un comune del Collegio, ogni candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

« Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'Aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

« Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della

multa da 300 a 3000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione ».

(È approvato).

Art. 55-bis.

« Il candidato ovvero in suo luogo persona da lui autorizzata in forma autentica deve presentare non oltre le ore 16 del sabato precedente la elezione alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del Collegio un esemplare della scheda, che esso farà usare per la sua elezione, da esso controfirmata in forma autentica.

« Altro esemplare della stessa scheda con certificazione di conformità rilasciata a tergo dalla prefettura, da un notaio o dal sindaco del capoluogo del Collegio deve essere fatta pervenire a cura del candidato, a ciascuno ufficio sezionale prima che sia iniziato lo scrutinio.

« Sarà esonerato da tale obbligo il candidato che consegni un numero di schede, come sopra certificate conformi, corrispondente al numero delle sezioni elettorali esistenti in ciascun comune al Sindaco del comune stesso, purchè non oltre il sabato precedente la elezione, oppure consegni un numero di schede corrispondenti al numero totale delle sezioni del Collegio al sindaco del capoluogo del Collegio, purchè ciò avvenga non oltre il mercoledì precedente la elezione.

« I sindaci che ricevono tali schede provvederanno, sotto la loro responsabilità, alla tempestiva distribuzione agli Uffici delle sezioni rispettivamente del comune o dell'intero Collegio.

« In caso di inadempienza saranno applicabili le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

All'articolo 55-bis l'onorevole Vicini ha presentato il seguente emendamento:

« Al terzo comma, alle parole: al sindaco del capoluogo del Collegio sostituire le altre: al prefetto della provincia.

Al quarto comma, dopo le parole: I sindaci, aggiungere: e i prefetti ».

VICINI. Non lo svolgo. La Commissione crede di accettarlo? Si tratta di una piccolissima questione di procedura.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

D'ALESSIO FRANCESCO, relatore. Siccome implica una funzione dei prefetti, la Commissione se ne rimette al Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo non è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, lo mantiene?

VICINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 55-bis, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Dell'articolo 56 si propone la soppressione.

La metto a partito.

(È approvata).

Art. 58.

« Sostituire la parola collegio alla parola circoscrizione ».

(È approvato).

Art. 62.

« Secondo comma — Sopprimere le parole: « una copia del manifesto contenente le liste dei candidati ed una copia del bollettino di cui all'articolo 54, n. 4, lettere b) e c) ».

(È approvato).

Art. 65.

« Soppresso.

« Soppresso.

« Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

« Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

« Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

« Il presidente imprime il bollo di cui all'articolo 45 sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

« È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

« Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vice-presidente.

« Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

« Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

« Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 10 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione ».

(È approvato).

Art. 66.

« Nel primo e secondo comma sostituire: busta a scheda.

« Il resto identico sostituendo alle parole rappresentanti di liste le parole rappresentanti di candidati ».

(È approvato).

Art. 69.

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

« È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

« L'elettore si reca in una delle cabine a ciò destinata ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di cui all'articolo 46.

« Prima di abbandonare la cabina l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

« Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

« Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

« Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire trecento ».

(È approvato).

Art. 70.

« Sostituire la parola busta alla parola scheda.

« Sopprimere l'ultimo comma ».

(È approvato).

Art. 72.

« Sostituire la parola busta alla parola scheda ».

(È approvato).

Art. 73.

« La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare ».

A questo articolo l'onorevole Vicini propone il seguente emendamento:

« Sostituire:

« La votazione deve restare aperta fino alle ore 20. Se a tale ora vi siano ancora nella sala elettori che debbano ancora votare, la votazione dovrà continuare. Dopo le ore 21 peraltro nessun elettore potrà più votare ».

Ma l'onorevole Vicini non è presente. Si intende vi abbia rinunciato.

Pongo a partito l'articolo 73 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 76.

« Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 73 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio il presidente:

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Com-

missione elettorale provinciale di cui all'articolo 30. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 65. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3°) estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

« È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5°) conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6°) accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del

prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

» Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

« Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 65, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 65, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 80.

« Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 79.

« Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

« Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione ».

(È approvato).

Art. 77.

« Oltre al caso di nullità, previsto dall'articolo 70, sono nulli i voti quando:

1^o) le buste non siano quelle di cui all'articolo 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 65, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2^o) le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle

schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 76, numero 4^o;

3^o) le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3^o comma dell'articolo 69 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4^o) nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 69, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta ».

(È approvato).

Art. 78.

« Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 65 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

« Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 80 nella cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale diviene personalmente responsabile.

« In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 80 ».

(È approvato).

Art. 79.

« Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale

deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio di cui all'articolo 65 e sul quale appongono la firma il presidente almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

« Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

« Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

« Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 76, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

« Tale copia venne immediatamente rimessa al sindaco del comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza ».

(È approvato).

Art. 80.

« Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76 alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovansi il comune capoluogo del collegio.

« Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino ».

(È approvato).

Art. 81.

« Il tribunale o la sezione del tribunale designato dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovansi il comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1°) fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 78, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2°) somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3°) pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 86;

4°) accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

« È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

« Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'articolo 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 55.

« Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati ».

(È approvato).

Art. 82.

« Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve pro-

clamare eletto colui, che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

« Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto ».

(È approvato).

Dell'articolo 83 si propone la soppressione.

(È approvata).

Dell'articolo 84 si propone la soppressione.

(È approvata).

Art. 85.

« Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere, e dai rappresentanti dei candidati.

« Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'Ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

« L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale ».

(È approvato).

Art. 86.

« I primi tre comma identici:

« Quarto comma: sopprimere le parole di alcuna lista e.

« Quinto comma: identico.

« Sesto comma: sostituire alle parole ufficio centrale nazionale, le altre: al cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo del collegio.

« Settimo comma: sopprimere la parola nazionale.

« Gli ultimi tre comma: identici ».

(È approvato).

Art. 87.

« Sostituire nel primo comma alle parole Primo presidente della Corte di appello di

Roma, le altre Procuratore generale presso la Corte di appello.

« Il resto identico ».

(È approvato).

Art. 89:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento, tre mesi prima della data delle elezioni, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

« A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva con il solo fatto della sua presentazione.

« Sono eccettuati:

a) i ministri, segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il Primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione ed i magistrati di grado equiparato purchè adetti a funzioni giudicanti;

e) i professori ufficiali delle Regie Università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

f) gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della M. V. S. N.

« Pur avendo fatto cessare la causa della ineleggibilità, non possono essere eletti deputati nel collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data della elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente capoverso ed i funzionari rappresentanti il Pubblico Ministero di qualunque grado;

d) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della M. V. S. N.

« I capi ed i segretari di Gabinetto dei ministri e sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data delle elezioni ».

Prego la Camera di prestare attenzione, perchè l'articolo 89 è uno dei pochi articoli che daranno luogo a discussioni.

Su questo articolo abbiamo un ordine del giorno dell'onorevole Baistrocchi sottoscritto anche dagli onorevoli: Gatti, Lessona, Locatelli, Sarrocchi, Gabbi, Gasparotto, Geremicca, Giunta, Bodrero, Zimolo, Bolzon, Maraviglia, Mazzucco, Barbieri, Basso, Mesedaglia, Madia, De Martino, Suvich, Rossini, Gray, Mammarella, Colucci, Visocchi, La Bella, Mariotti, Romano, Salvi, Pavoncelli, Greco, Russo, Riccio, Baragiola, Galeazzi, Foschini, Armato, Barbaro, Viola, così concepito:

« La Camera per ragioni di ordine morale e tecnico, considerato che nessun fatto nuovo è venuto a dimostrare l'opportunità di sancire l'incompatibilità parlamentare più assoluta e recisa della sola classe degli ufficiali in servizio attivo delle forze armate della Patria, la cui eleggibilità, circoscritta da speciali limitazioni, è stata sancita da tutte le leggi elettorali che si sono seguite dal 1848 ad oggi;

considerato che l'esperienza di ben 27 Legislature ha, invece, dimostrato l'opportunità che dell'Alta Assemblea sieno chiamati a far parte tecnici che della vita militare sentano giornalmente le pulsazioni ed i bisogni;

invita il Governo nazionale ad includere — come nelle precedenti leggi — nelle eccezioni alle incompatibilità parlamentari, anche gli ufficiali superiori e generali, che nel proprio collegio non esplicano funzioni territoriali ».

BAISTROCCHI. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno testè letto che reca per prima la mia firma, è ritirato.

PRESIDENTE. Tanto meglio.

Vi è però anche un emendamento dell'onorevole Baistrocchi, sottoscritto anche dagli onorevoli Gatti, Locatelli, Zimolo, Bolzon, Lessona, Basso, Maraviglia, Giunta, Bodrero, Gabbi, Sarrocchi, Fera, Suvich, Geremicca, Madia, Mazzucco, Barbieri, Paolucci, così formulato:

« Alla lettera f) sostituire:

Gli ufficiali superiori e generali che nel proprio collegio non hanno diretta giurisdizione territoriale ».

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. L'emendamento Baistrocchi deve andare invece alla lettera d) del comma successivo,

che contempla appunto gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Salvo poi a coordinarlo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Al terzo comma vi è anche l'emendamento Vicini così concepito:

« Al terzo comma, sopprimere le parole: Pur avendo fatto cessare la causa della inleggibilità ».

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Mi pare, che il mio emendamento porti appunto al coordinamento cui accennava testè l'onorevole relatore. Basta togliere dal secondo comma le parole « pur avendo fatto cessare la causa », perchè rimangono comprese nell'emendamento Baistrocchi.

PRESIDENTE. Su quest'articolo abbiamo altri due emendamenti pervenuti alla Presidenza dopo quelli stampati. Il primo è dell'onorevole Rossini sottoscritto anche dagli onorevoli Galleazzi, Arnoni, Locatelli, Preda, Acerbo, Paolucci, Grasri, Iglori, Bartolomei, Cariolati, Casagrande di Villaviera, Negrini, Colucci, Cian, Madia, Chiarelli, Gianferrari, così concepito:

« Aggiungere: gli ufficiali inferiori decorati dell'ordine militare di Savoia o di medaglia d'oro ».

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Di che cosa si tratta?

PRESIDENTE. Onorevole ministro, è un altro emendamento all'articolo 89.

Alle sei categorie di eleggibilità piena, occorrerebbe aggiungere anche quest'altra categoria, cioè quella espressa nell'emendamento testè letto.

Siccome l'eleggibilità è ammessa per gli ufficiali superiori e generali, si vuole aggiungere anche la eleggibilità degli ufficiali inferiori, decorati dell'ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro.

Chiedo, fra i tanti firmatari, chi intenda svolgere tale emendamento.

ROSSINI. Ho presentato l'emendamento, ma credo inutile svolgerlo perchè ne è intuitiva la ragione: è un atto di gratitudine nazionale a coloro che si sono maggiormente distinti in guerra.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione si rimette alla Camera. In questa materia, più che le considerazioni di

indole tecnica, che attengono alle ragioni di eleggibilità, bisogna avere riguardo a considerazioni di indole politica e al sentimento patriottico di tutta la Camera. Quindi la Commissione non può che rimettersi alla Camera e associarsi ai sentimenti che hanno ispirato il presentatore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si associa a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Rosini.

(È approvato).

CAPRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRINO. Desidero chiedere alla Commissione un chiarimento circa la lettera c del secondo capoverso.

Ricordo che altra volta fu fatta la questione se i capi della giustizia militare — e ricordo che si trattava dell'onorevole Tommasi, il quale non apparteneva, nel caso specifico, alla magistratura giudicante — possono considerarsi o meno aventi funzioni eguali a quelle del primo presidente, dei presidenti e dei consiglieri della Cassazione.

Spiego subito. È vero che il presidente, a esempio, del tribunale supremo militare, essendo generale, rientra nella categoria degli eleggibili, ma poichè come tale, ha una circoscrizione vasta quanto è vasto il Regno, potrebbe trovarsi una ragione di ineleggibilità per il fatto che sarebbe stato più chiaro aggiungere in modo specifico: il presidente del tribunale supremo militare, omettendo lo avvocato generale militare, in quanto ha funzioni di pubblico ministero.

In ogni modo, mi accontenterei, quanto meno, di un chiarimento che volesse darmi il relatore, perchè il punto non possa dare eventualmente, in seguito, ragione di controversia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Evidentemente l'onorevole Caprino chiama il relatore ad un ufficio che non è specificamente il suo, perchè è demandato alla Giunta delle elezioni e poi alla Camera di interpretare, con apprezzamento insindacabile, la legge.

Se io dovessi dire la mia opinione personale, la quale quindi ha valore di mia opinione personale, io risponderei in questi termini. Il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, prima di essere magi-

strato è ufficiale generale e quindi rientra nella eleggibilità come ufficiale generale. E così per l'avvocato generale militare, in tanto si potrebbe parlare di sua eleggibilità in quanto prevalga eventualmente la qualità di militare su quella di magistrato; mentre che se dovessimo aver riguardo alla qualità di magistrato dell'avvocato generale militare, dovremmo dichiararlo ineleggibile perchè le sue funzioni sono più analoghe a quelle di pubblico ministero che a quelle di magistrato giudicante. Ritengo al contrario che le funzioni esercitate nella giustizia militare dal presidente del Tribunale Supremo non gli tolgano la qualità fondamentale di essere ufficiale generale dell'esercito con il grado, il rango e tutte le conseguenze che esso effettivamente riveste nei ruoli dell'esercito. E poichè questo grado rientra nella eccezione fatta per gli ufficiali generali dell'esercito, credo non vi possa essere dubbio che il presidente del Tribunale Supremo debba ritenersi eleggibile.

CAPRINO. Onorevole Presidente, io presento un emendamento nel senso che all'articolo 89 lettera c), sia aggiunto il presidente del Tribunale Supremo militare, in modo da non creare equivoci.

PRESIDENTE. Non potrebbe appagarsi delle spiegazioni avute dall'onorevole relatore ?

CAPRINO. Non avrei presentato l'emendamento se la questione non avesse dato luogo a contestazioni presso la Giunta delle elezioni. La questione fu risolta in modo favorevole dalla Camera, ma forse in altre circostanze non sarebbe stato così. La Camera allora sanzionò il fatto compiuto, ma la Giunta delle elezioni era di parere contrario.

PRESIDENTE. Viene dunque presentato un emendamento formale con dieci firme perchè alla lettera c) del secondo capoverso dell'articolo 89 sia aggiunto: « e il presidente del Tribunale Supremo di guerra e marina ».

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Limitato l'emendamento al presidente, con l'esclusione dell'avvocato generale militare, la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento dell'onorevole Caprino, accettato dal Governo e dalla Commissione così formulato: « Aggiungere alla lettera c): e il Presidente del Tribunale Supremo militare ».

(È approvato).

Segue l'emendamento dell'onorevole Gentile:

« *Alla lettera d) sostituire:*

d) i funzionari del personale diplomatico appartenenti ai gradi 2^o, 3^o e 4^o ».

L'onorevole Gentile ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GENTILE. Il mio emendamento era stato suggerito dal fatto che la Commissione aveva creduto di proporre la soppressione della lettera d) dell'articolo 89. Siccome nel testo emendato vedo che tra le categorie dei funzionari per i quali si ammette la eleggibilità, vi sono anche i diplomatici cioè gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari, credo che il mio emendamento resti completamente assorbito e quindi accetto la dizione della Commissione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Baistrocchi sottoscritto anche dagli onorevoli Terruzzi, Lessona, Geremicca, De Martino, Aldi Mai, Gangitano, Labella, Bianchi Michele, Benni e Arnoni, così concepito:

« *Al penultimo comma lettera d) alle parole M. V. S. N. aggiungere: che esplicano nel proprio collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta* ».

Con questo nuovo emendamento dell'onorevole Baistrocchi si intende assorbito l'altro emendamento dell'onorevole Baistrocchi che avevo letto poco fa. La Commissione accetta questo emendamento?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento Baistrocchi accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Siccome l'emendamento dell'onorevole Marchi Giovanni già svolto all'articolo 53, non si riferisce specificamente a questo articolo, ma è subordinato alla approvazione dell'articolo, possiamo passare alla votazione dell'articolo stesso.

Metto a partito, con gli emendamenti testè approvati, l'articolo 89.

(*È approvato*).

Mi sembra ora opportuno decidere sull'emendamento dell'onorevole Marchi Giovanni all'articolo 53.

Esso sarebbe così formulato:

« *Dopo il comma e) aggiungere:*

f) che sia stato allegato, per il candidato che risulti compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 89, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima del decreto di convocazione del collegio ».

Come la Camera ha inteso, in questo emendamento si propone che il candidato presenti alla Commissione provinciale anche il certificato delle avvenute dimissioni dall'impiego.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. La proposta dell'onorevole Marchi è in diretta relazione col periodo che già abbiamo stabilito di sette giorni per la presentazione delle candidature. Noi credevamo che questo periodo fosse troppo breve; ad ogni modo ci siamo inchinati al parere della maggioranza, che ha creduto opportuno di determinarlo in quella misura.

Ma domando se è possibile procurarsi in questi sette giorni oltre al certificato di nascita e al certificato penale, questo certificato che l'onorevole Marchi vorrebbe richiedere. Basterebbe un ritardo puramente casuale perchè potesse verificarsi l'impossibilità di presentare la candidatura pure essendosi il candidato, dimesso effettivamente tre mesi prima delle elezioni.

MARCHI GIOVANNI. Se lo può procurare subito.

TUMEDEI. Basta che l'Ufficio competente tardi qualche giorno.

MAGGI. Ma questo può avvenire anche per l'atto di nascita.

TUMEDEI. Il certificato di nascita si può procurare ad ogni momento, mentre, data la pluralità e molteplicità delle amministrazioni da cui si può dipendere, può accadere che entro il termine di sette giorni non si riesca a ottenere questo certificato.

MARCHI GIOVANNI. Ma può essere richiesto al momento delle dimissioni.

MAGGI. Basta la copia della raccomandata delle dimissioni.

TUMEDEI. Non c'è niente di più pericoloso di non voler mettere in connessione l'uno con l'altro gli articoli della legge. In relazione alla proposta stessa che avete

voluto fosse votata vi prego di non insistere nel vostro emendamento. (*Commenti*).

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Poco fa l'onorevole Caprino ha dimostrato in pratica l'impossibilità di accogliere l'emendamento dell'onorevole Marchi. Egli ha posto questo quesito: il presidente del tribunale è, o non è un impiegato eleggibile? Per lui sono necessarie le dimissioni, o no? Queste questioni si presenteranno ad ogni piè sospinto. Il professore incaricato è impiegato, o no? Il presidente o l'amministratore di un Ente parastatale, il deputato che sia consigliere delegato di un Ente parastatale, e abbia indennità, sono o non sono impiegati? Prima di chiedere il certificato da cui risulti che non si è più impiegati, bisogna accertare chi è impiegato e questo accertamento non può essere deferito alla Commissione elettorale provinciale. È cosa troppo complessa e grave. Nè d'altra parte si può chiedere che ognuno vada a presentare il certificato di non essere impiegato. Eppure bisognerebbe richiedere il certificato a tutti. Ciascuno di noi dovrebbe fare la prova negativa di non essere impiegato. Come si fa? (*Commenti*).

Non c'è un albo ufficiale da cui risulti chi è, e chi non è impiegato. La Commissione potrebbe richiedere a tutti la dimostrazione di non essere impiegati. Se si facesse a me una richiesta di questo genere, non saprei davvero dare la dimostrazione. È un antico principio che non si possa chiedere una prova negativa. È impossibile giungere ad attuare ciò che vuole l'onorevole Marchi. Il suo emendamento porta ad una assurdità e la vostra Commissione si preoccupa di evitarlo. Comunque dati questi schiarimenti, essa si rimette alla maggioranza.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso del Governo su questo emendamento?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo su questa questione si rimette alla Camera.

MARCHI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHI GIOVANNI. L'obiezione più forte del relatore è stata quella dell'impossibilità, da parte di tutti, di presentare documenti che comprovino di non essere stati impiegati.

Ora a ciò si può rispondere che nell'atto di accettazione il candidato deve dichiarare che non è compreso tra le categorie dei non

eleggibili. Può però avvenire che qualcuno firmi la dichiarazione, e venga proclamato, rimanendo in tal modo per 3, 4, 5, mesi, un anno alla Camera, e preparandosi il collegio uninominale. Ora o l'incompatibilità è reale, o l'incompatibilità è una finzione, e allora è inutile sancirla.

Insisto perciò nel mio emendamento.

MAGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Approvo l'emendamento Marchi, in quanto che con la vecchia legge vi era un certo numero di impiegati che potevano essere eletti deputati. Questo numero viene tolto, per conseguenza le garanzie che si chiedono devono essere piene ed assolute.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento Marchi.

MARCHI GIOVANNI. Al mio emendamento debbono anche essere aggiunte le parole: « o che sia stato collocato in aspettativa da sei mesi senza stipendio ».

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marchi all'articolo 53, così modificato.

(*Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, è approvato*).

Art. 90.

« I funzionari ed impiegati di cui nell'articolo precedente, che siano eletti deputati essendo in aspettativa, conservano tale posizione fino alla cessazione del mandato politico.

« Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

« Tali effetti si produrranno soltanto in caso di proclamata candidatura e limitatamente ai sei mesi anteriori all'elezione stessa; altrimenti si applicano le norme dell'articolo 82, comma 3°, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

« Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti, di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

« Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

« Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno integralmente con semplici supplenti.

« Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693 ».

(È approvato).

Dell'articolo 91 si propone la soppressione.

(È approvata).

Art. 94.

« Aggiungere alla parola personalmente le altre o per interposta persona ».

(È approvato).

Art. 96.

« Sostituire alle parole di cui all'articolo 91, le altre di cui all'articolo 89.

(È approvato).

Art. 96-bis.

« Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli ».

(È approvato).

Art. 96-ter.

« Le funzioni di presidente della Amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

« Chiunque eserciti le funzioni di presidente della Amministrazione provinciale, di deputato provinciale e di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

« Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

« In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato pro-

vinciale o di presidente dell'Amministrazione provinciale.

« Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio di deputato.

« I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunciato alle funzioni stesse da sei mesi almeno ».

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Salerno, Maraviglia, Barbaro:

« Nel secondo comma alle parole: da sei mesi, sostituire: da tre mesi ».

L'onorevole Salerno ha facoltà di svolgerlo.

SALERNO. Insisto perchè i sindaci e i presidenti della Deputazione provinciale, invece di aver l'obbligo di dimettersi sei mesi prima delle elezioni, siano tenuti a dimettersi tre mesi prima. Bisogna tener presente che questa incompatibilità è stabilita molte volte per i sindaci dei piccoli comuni. Bisogna tener presente, specialmente per il presidente della Deputazione provinciale, che coll'altra legge la circoscrizione provinciale era limitata solamente a 25 giorni. Ora indiscutibilmente il presidente dell'Amministrazione provinciale, quando la circoscrizione era il collegio provinciale, poteva esercitare maggiore influenza. Per queste ragioni insisto perchè il termine di incompatibilità che è stabilito per sei mesi per i sindaci e per i presidenti della deputazione provinciale, sia ridotto a tre mesi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento ?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione ritiene che non si possa accogliere l'emendamento per la riduzione del termine per i presidenti delle deputazioni provinciali e per i sindaci. (*Approvazioni*).

Oggi siamo nel collegio uninominale. Possiamo avere un collegio costituito da un comune solo, vale a dire il sindaco di questo comune, che comprende l'intero collegio, resta in carica fino a tre mesi prima dei comizi e cioè quasi finq alla vigilia delle elezioni, con quanta influenza e con quanto

possibile perturbamento della sincerità delle elezioni ognuno può vedere.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle considerazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Salerno, insiste nel suo emendamento? Tenga presente che i presentatori di emendamenti non possono parlare più di una volta.

SALERNO. Prego l'onorevole relatore e i colleghi di considerare la opportunità di approvare l'emendamento, almeno per quanto riguarda i presidenti dell'amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole Salerno, non ha il diritto di parlare di nuovo.

SALERNO. Ritiro l'emendamento per quel che riguarda i sindaci, lo mantengo per i presidenti delle amministrazioni provinciali, in quanto quest'ultimi con la circoscrizione provinciale potevano indistintamente influire di più che col collegio uninominale. Ora se con la circoscrizione provinciale il termine utile per dimettersi era di 25 giorni, non vedo la ragione per cui esso debba essere portato a sei mesi.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Io invoco semplicemente una modificazione nella dizione dell'articolo, che ha la sua ragione di essere. Questo articolo 96-ter non parla di presidente della deputazione provinciale, come ha detto, mi perdoni, per una specie di reminiscenza, l'onorevole Salerno, ma di presidente dell'amministrazione provinciale, ossia è in relazione con la legge attualmente ancora in vigore, che unificava i due posti di presidente del Consiglio e di presidente della deputazione provinciale.

Siccome oggi è stato presentato un disegno di legge il quale, per vero, non contempla questo sdoppiamento, ma che darà molto probabilmente occasione a questo sdoppiamento, ritengo che sia più opportuno conservare la vecchia dizione di presidente della deputazione provinciale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo parere sull'osservazione dell'onorevole Tumedei?

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione ha previsto nell'articolo 2 delle disposizioni transitorie che quello che ora si dice per il presidente dell'Amministrazione provinciale, è applicabile al presidente della deputazione. Non si può dare applicazione al

disegno di legge presentato oggi prima che sia approvato. Siccome il Governo è autorizzato a fare un testo unico, terrà conto in quella sede delle eventuali modificazioni che saranno apportate alla legge comunale e provinciale e che ora non possiamo nemmeno prevedere.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Salerno, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 96-ter.

(È approvato).

Art. 96-quater.

« Nulla è innovato alle ineleggibilità o incompatibilità previste da leggi speciali.

(È approvato).

Art. 100.

« Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

« Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

« In difetto di opzione entro questo termine, la Camera, procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

« La elezione del deputato che abbia accettato la candidatura in più di due collegi è nulla ».

ALDI-MAI. Mi pare che si debba correggere in questo articolo la frase: « fra otto giorni dopo » che non è propria.

PRESIDENTE. Si può dire « entro gli otto giorni dopo, ecc. ».

Metto a partito l'articolo 100.

(È approvato).

L'onorevole Dudan ha presentato un emendamento all'articolo 104 della legge vigente:

« È ineleggibile chi ha prestato servizi di guerra, volontari o speciali, di carattere militare civile, al nemico contro l'Italia e chi, conservando la cittadinanza italiana, rappresenta Governi stranieri ». (*Approvazioni*).

Questo emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Barduzzi, Bilucaglia, Mrach, Bastianini, Zimolo, Leone, Greco, G. Arrivabene e Alberti.

L'onorevole Dudan ha facoltà di svolgerlo.

DUDAN. Non c'è bisogno di maggiori chiarimenti.

È un principio troppo noto e fondamentale della nostra Costituzione che ogni deputato non rappresenti soltanto i propri elettori, ma tutta la Nazione. Quindi chi ha servito — volontariamente — il nemico contro la Nazione e chi rappresenta un Governo straniero, certamente non può essere componente del Parlamento italiano, e rappresentante della nazione italiana; per questo chiedo la approvazione del mio emendamento. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. Il relatore della Commissione non ha bisogno di dare nessuna motivazione del suo parere favorevole, che è condiviso dalla intera Commissione, sull'articolo aggiuntivo testè proposto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Prima di pronunziarsi sulla proposta dell'onorevole Dudan, in maniera concreta, cioè con il suo voto, la Camera dovrà esaminare bene la portata giuridica di questa decisione. Io crederei anzitutto che sarebbe necessario che la proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 104, per poter essere seriamente vagliata, avesse una dizione più chiara.

L'onorevole Dudan naturalmente non può dubitare dell'animo con cui faccio questa osservazione. È un animo perfettamente pacato ed ispirato unicamente a ragioni obiettive, perchè io credo che la discussione di una legge elettorale non possa essere la sede di manifestazioni, per quanto nobili e generose, di sentimenti che non abbiano la possibilità di un riflesso perfettamente giuridico.

Si tratta di vedere quale è la portata di questo articolo. Ora quando si dice: chi ha prestato servizio di guerra volontario o speciale, servizio di carattere militare o civile, in favore del nemico contro l'Italia — non si dice con la necessaria chiarezza quello che si aveva l'intenzione di dire, in quanto che questa parola « speciale » è molto semplice e non corrisponde sufficientemente al concetto che l'onorevole Dudan ha in mente.

Io credo che, per evitare qualunque pericolosa contestazione, nei casi concreti che domani potessero presentarsi, sarà bene specificare che cosa questa parola significhi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dudan per chiarire la portata del suo emendamento.

DUDAN. Sarebbe un'elencazione lunga. Io intendevo, per esempio, affermare questo: il servizio militare obbligatorio non è speciale e quindi non si può eccepire la improponibilità per le elezioni; ma se uno obbligato al servizio militare, invece di combattere come soldato e come gli era comandato, avesse di propria iniziativa scelta l'arma aeronautica, che allora non era un servizio obbligatorio ed avesse fatto l'aviatore, oppure fosse andato nei reparti di assalto volontariamente, in questi casi si ha un servizio militare speciale; così quando si tratti di un funzionario di pubblica amministrazione che abbia accettato di compiere servizi politici speciali o volontari contro gli Italiani e contro l'Italia in guerra.

Ma se questa parola « speciale » può recare delle difficoltà all'interpretazione e all'applicazione del mio emendamento, io sono anche disposto a rinunciare ad essa ed accontentarmi delle parole « servizi volontari di guerra ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Rimane ad ogni modo l'altra questione, sulla quale credo che sia opportuno che pregiudizialmente l'onorevole Dudan voglia chiarire meglio il suo pensiero.

PRESIDENTE. È la seconda parte. La rileggo:

« ...e chi, conservando la cittadinanza italiana, rappresenta Governi stranieri ».

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Vi possono essere, per esempio, dei degnissimi cittadini e intemerati patrioti che coprano la carica, supponiamo, di rappresentanti consolari onorari, per esempio, del Siam o di un altro qualsiasi lontano paese, che non ha e non può avere conflitto alcuno di interessi con l'Italia. E perchè li vogliamo escludere? Bisogna, anche su questo punto, chiarire bene.

Bisogna non andare a decisioni precipitate in una materia così delicata.

DUDAN. Io non alludevo veramente a rappresentanti di paesi così simpatici come il Siam. (*Si ride*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ci sono le Repubbliche dell'America del Sud.

DUDAN. In ogni caso qui si può mettere la condizione che si è fatta per tutti i funzionari di Stato: che abbiano rinunciato almeno tre o sei mesi prima.

ROSSINI. Che influenza può avere?

DUDAN. Basta che rinuncino alla loro carica, in modo che il rappresentante di uno Stato qualunque, che in un momento qualsiasi può cessare di esserci amico, non sia anche rappresentante della Nazione italiana in Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vicini. Ne ha facoltà.

VICINI. Brevemente. Tanto più che è veramente penoso parlare in senso contrario all'amico Dudan, dopo che la Camera col suo plauso, e la Commissione con l'adesione del suo relatore, hanno sottolineato il significato patriottico delle sue parole.

D'altra parte la verità vuole essere detta. Che cosa si vuole con l'emendamento Dudan? Vi sono cittadini italiani che, essendo cittadini italiani, e mentre erano cittadini italiani, hanno combattuto contro la Patria. E sta benissimo: vi sono altre disposizioni allora che li escludono. Ma se con questo vogliamo andare a colpire coloro che non erano cittadini italiani e, mentre non lo erano, hanno combattuto contro l'Italia per la Nazione di cui facevano parte, noi dobbiamo pensare, onorevole collega Dudan, dobbiamo pensare, onorevoli colleghi, che vi sono delle popolazioni allogene le quali hanno pure il diritto di scegliersi i loro deputati. (*Rumori*).

Ora io vorrei richiamare la Camera veramente a quell'esame, a cui la richiamava l'onorevole ministro dell'interno, della gravità della deliberazione che andiamo a prendere. Possiamo, onorevoli colleghi, e dobbiamo avere un concetto più alto della nostra unità patria, per potere in qualsiasi maniera temere che qualsiasi elemento estraneo possa allignare in questa nostra magnifica unità nazionale, in questa nostra meravigliosa guida nazionale.

Non possiamo togliere alle popolazioni allogene il diritto di scegliersi il loro rappresentante, perchè noi daremmo in questo caso a loro e alle Nazioni che più o meno con malevolenza verso di noi le proteggono, il modo di dire che noi vogliamo opprimere queste popolazioni allogene.

Non credo che in nessuna delle legislazioni dei paesi, i quali hanno popolazioni a razze diverse, popolazioni allogene, che possono trovarsi nelle condizioni delle nostre, esista nessuna disposizione di legge di questo genere. Perciò, pur facendo plauso al collega Dudan, di cui conosco il sentimento patriottico che lo ha mosso, non mi sento di dare voto favorevole alla sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Senza dubbio questa questione va esaminata con la più grande ponderazione. Io dichiaro che sono assolutamente impreparato a valutare oggi la portata concreta che potrebbe avere una disposizione di questo genere da un punto di vista puramente ed obiettivamente giuridico.

Innanzitutto consideriamo la stessa parola « volontari ».

Anche dopo che l'onorevole Dudan ha rinunciato all'altra parola « speciali », essa può a sua volta prestarsi a equivoci molto pericolosi. Noi stessi, nella nostra esperienza di nazione in guerra, abbiamo veduto come l'arruolamento volontario sia stato praticato in molti casi con uno spirito che non aveva assolutamente niente di eroico, niente di bellicoso nei riguardi del nemico.

Non dimentichiamo che a parecchi l'arruolamento volontario dette diritto di scegliere l'arma o il corpo in cui prestare servizio.

Faccio semplicemente questo accenno per stabilire che la stessa definizione subordinatamente proposta dall'onorevole Dudan, in realtà, non ci dà la sicurezza che risponda effettivamente al concetto che lo ha mosso a proporre il suo articolo.

Ma poi veniamo alla sostanza politica della questione. Permettetemi, onorevoli colleghi, di invocare precedenti per lo meno quindicennali, che mi danno il diritto di non essere sospetto di tiepida sollecitudine in questa materia. Io sono convinto che l'Italia, arrivata al grado di potenza vittoriosamente affermata sul campo, e di altissima coscienza nazionale a cui ora è pervenuta, non abbia bisogno di un articolo di legge per garantirsi contro il pericolo che la sua rappresentanza politica possa essere menomata moralmente e nazionalmente dalla presenza di un italiano indegno o traditore del proprio Paese. (*Vivissime approvazioni*).

Io credo che lo spirito nazionale, credo che la coscienza delle future assemblee, basteranno da sole a difenderci contro questo pericolo. D'altronde non dimentichiamo che questa Camera ha avuto già ad affrontare altri casi, nei quali il senso morale, la coscienza nazionale dell'assemblea stessa, hanno saputo al momento opportuno prevalere su tutte le disquisizioni di natura puramente giuridica. Pertanto prego l'onorevole Dudan di voler ritirare il suo emendamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Dudan mantiene il emendamento?

DUDAN. Sono perfettamente d'accordo fino da ieri col Governo in questo ordine di idee, e quindi sono ben lieto di venire incontro al desiderio dell'onorevole ministro, ritirando il mio emendamento. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente l'onorevole Dudan, e faccio omaggio al suo spirito di equità.

PRESIDENTE. Pongo a partito ora nel suo completo l'articolo 1 del disegno di legge, che comprende tutte le modificazioni testè apportate ai diversi articoli del testo unico del 13 dicembre 1923. Chi lo approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

Disposizioni transitorie e finali.

ART. 2.

« Le incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per il presidente della Amministrazione provinciale si intendono applicabili, fin quando non sarà stato completamente attuato il nuovo ordinamento disposto col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, al presidente della Deputazione provinciale ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Nella prima applicazione della presente legge ed in tutti i casi in cui dalla legge stessa è sancita una causa di ineleggibilità od incompatibilità, non prevista da leggi precedenti, i deputati attualmente in carica potranno far cessare la causa di incompatibilità o ineleggibilità nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento della Camera ».

A questo articolo è stato proposto un emendamento sostitutivo dagli onorevoli Salerno, Maraviglia e Barbaro così concepito:

Sostituire:

« Nella prima applicazione della presente legge ed in tutti i casi in cui dalla legge stessa è sancita una causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità, non previste da leggi precedenti, gl'interessati potranno far cessare la causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità prima dell'entrata in vigore della presente legge ed i deputati attualmente in carica nei 10 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento della Camera ».

L'onorevole Salerno ha facoltà di svolgerlo.

SALERNO. Insisto nell'emendamento presentato, che non ha bisogno di illustrazioni.

PRESIDENTE. Chiedo quale sia in proposito il parere della Commissione.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione è favorevole a che si accetti questa disposizione transitoria proposta dall'onorevole Salerno, che va fusa, naturalmente, coll'articolo che era stato predisposto dalla Commissione stessa, limitatamente ai deputati in carica.

La Commissione, dal suo canto, salvo a rifondere tutte le disposizioni in sede di coordinamento, propone di togliere l'inciso: « non previste da leggi precedenti », perchè, per i deputati uscenti, ci sono anche cause previste dalle leggi attuali, che invece permangono anche nelle leggi avvenire e per le quali bisogna fare cessare la causa di incompatibilità.

Quindi sarei favorevole al concetto, salvo a coordinarlo con gli articoli.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Consento pienamente con il pensiero della Commissione.

PRESIDENTE. Metto a partito la disposizione transitoria sostitutiva dell'articolo 3, proposta dagli onorevoli Salerno, Maraviglia e Barbaro, tolto però l'inciso « non previste da leggi precedenti ».

(*È approvata*).

ART. 4.

« La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

(*È approvato*).

ART. 5.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, sentite le Commissioni indicate nell'articolo 40, le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico approvato con Regio decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694, anche per quanto riguarda i termini e le dizioni « circoscrizioni, schede e rappresentanti di liste » da sostituire rispettivamente con le altre « collegio, buste e rappresentanti di candidati ».

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso: Modificazioni al testo unico della

legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, n. 2694.

Si faccia la chiama.

MANARESI, *segretario, fa la chiama.*

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Renda. Ne ha facoltà.

RENDA. Per una momentanea assenza dall'Aula, non ho potuto ieri prendere parte alla votazione. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato l'ordine del giorno dell'onorevole Farinacci.

FARINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARINA. Dichiaro anch'io che, se fossi stato presente ieri, avrei votato l'ordine del giorno dell'onorevole Farinacci.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministero degli affari esteri* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministero degli affari esteri.* Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge per l'approvazione di cinque protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja il 28 novembre 1923. (*Approvato dal Senato*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

L'onorevole Soleri ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SOLERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323, col quale si dà approvazione ad un emendamento all'articolo 6 del Patto delle Società delle Nazioni, adottato nella seconda assemblea di quella Società, nella seduta del 5 ottobre 1921, in sostituzione dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6. (27)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Proroga dei lavori parlamentari e plauso al Presidente.

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Credo che mai come in questa occasione la legge testè votata dalla Camera abbia avuto un significato profondo, all'atto di concludere i nostri lavori. (*Commenti*).

Comunque, la Camera ha dato prova di grande nobiltà e disinteresse votando questa legge, mostrando così che sopra ogni interesse personale essa pone quello della Nazione, la quale, dopo aver raggiunto la materiale grandezza, attende ansiosa l'ora della pace.

Il merito di ciò va in particolare attribuito all'illustre nostro Presidente (*Vivi applausi*). Credo anzi di potere fare uno strappo alla modestia, esprimendo a nome della Camera le congratulazioni che la Camera rivolge a sè stessa per la felice scelta, fatta in questa ora, della persona chiamata a dirigere i nostri lavori. (*Vive approvazioni*). L'alta competenza ed il valore dimostrato dall'onorevole Casertano nella direzione delle nostre discussioni hanno dato la prova che egli non è soltanto il Presidente neonato di questa Camera, ma il Presidente nato di questa e delle future. (*Vivi applausi*).

Dopo questo doveroso saluto, propongo che la Camera proroghi i propri lavori e sia convocata a domicilio.

Voci. Meglio fissare la data!

FEDERZONI, *ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno.* Il Governo fa sua la proposta dell'onorevole Abisso perchè la Camera sia convocata a domicilio, come fa sua la lode tributata con tanta cordialità alla sapienza e alla imparzialità con cui il nostro Presidente ha diretto i lavori della Camera in questo importante momento della vita nazionale. (*Applausi*).

Soltanto debbo categoricamente escludere che l'elogio che l'onorevole Abisso ha giustamente tributato alla Camera, possa avere comunque un significato funebre per essa. (*Approvazioni — Commenti*).

Non precipitiamo gli eventi! È inteso, dunque, che la Camera si convocherà a domicilio.

PRESIDENTE. Ringrazio delle parole che mi sono state rivolte e spero soltanto di essere degno della fiducia della Camera. (*Vivi applausi*).

Quanto a stabilire fin da ora la data di riconvocazione, non mi pare possibile prevedere.

re con precisione quando saranno pronte le relazioni per i prossimi lavori parlamentari. Pongo, perciò, a partito la proposta dell'onorevole Abisso che la Camera sia riconvocata a domicilio.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Autorizzazione a ricevere le relazioni.

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera di autorizzare la Presidenza a ricevere le relazioni che fossero presentate durante questa sospensione dei lavori parlamentari. *(Approvazioni).*

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiusura e risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 13 dicembre 1923, n. 2694.

Presenti e votanti . . .	287
Maggioranza	144
Voti favorevoli . . .	268
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alfieri — Alice — Amicucci — Antonelli — Armato — Arpinati — Arrivabene Antonio — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Baistrocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Belluzzo — Benassi — Bennati — Benni — Bertacchi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bigliardi — Bilucaglia — Bisi — Blanc — Bodrero — Boeri — Boido — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canovai — Cantalupo — Caradonna — Cariolato — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Ca-

rusi — Casagrande di Villaviera — Cavaliere — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Crollanza — Cucco — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — De Capitani d'Arzago — De Collibus — De Cristoforo — De Grecis — Del Croix — De Martino — De Simone — De' Stefani — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Farina — Farinacci — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Forni Roberto — Franco — Frignani.

Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gatti — Gemelli — Genovesi — Gentile — Geremicca — Gianferrari — Giannotti — Gianturco — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Gorini Alessandro — Grancelli — Grandi Dino — Grassi-Voces — Gray Ezio — Graziano — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferani.

Imberti.

Joele — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Larussa — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lipani — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Maggi — Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mandragora — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Giovanni — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Mattei Gentili — Maury — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Messedaglia — Miari — Miliani G. Battista — Morelli Giuseppe — Moreno — Motta — Mrach — Muscatello — Mussolini — Muzzarini. Negrini — Netti — Nunziante.

Olivi — Olmo.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Piccinato — Pierazzi — Pisenti — Ponzio di San Sebastiano — Postiglione — Preda — Prinetti Quilico.

Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi Romolo — Ravazzolo — Reborà — Renda — Ricchioni — Riolo Salvatore — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino.

Salerno — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Serena — Severini —

Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli Domenico — Spinelli Enrico — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Terzaghi — Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati Augusto.

Ungaro.

Valentini — Vassallo — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe Giacchino.

Zaccaria — Zancani — Zimolo.

Son in congedo:

Cristini.

De Marsico.

Fabbrici — Forni Cesare — Foschini.

Insabato.

Morelli Eugenio.

Pennisi di Santa Margherita.

Rossi Francesco.

Sarrocchi.

Sono ammalati.

Alberti — Albicini.

Josa.

Marani — Mecco — Mongiò.

Visocchi.

Assenti per ufficio pubblico:

Belloni Ernesto — Biagi.

Cavazzoni.

Leicht.

Marescalchi — Mazza de' Piccioli.

Serpieri.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, sui provvedimenti diretti a fronteggiare il caro-vita.

« Alfieri ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, in seguito alla comunicazione fatta con lettera 10 gennaio all'interrogante, in merito all'esercizio della Bari-Locorotondo:

1°) se non ritenga di scorgere nella persistente azione del circolo ferroviario di Bari

una costante ed eccessiva preoccupazione degli interessi della Società ed una scarsa tutela di quelli dei comuni, attraversati dalla linea, nonché una tradizionale incomprendenza delle lagnanze e delle proteste dei viaggiatori;

2°) se il presunto deficit dell'Azienda non sia la conseguenza dell'eterno disservizio della ferrovia, che rende praticamente impossibile lo sviluppo del traffico viaggiatori, ed induce questi a servirsi di altri mezzi di locomozione più celeri, ed a chiedere altri servizi che, di conseguenza, non possono ritenersi, eventualmente, concorrenti alla linea ferroviaria, se non per colpa della Società che la gestisce;

3°) se l'onere di duecento o duecentocinquanta mila lire per la progettata copia di treni merci non possa essere coperta dal ricavato di un effettivo miglioramento del servizio, tale da ricondurre all'uso della linea quei viaggiatori che, giustamente, se ne sono allontanati, per servirsi di altri mezzi più idonei;

4°) se non ritenga di opporsi in modo assoluto ad ogni richiesta di aumento nelle tariffe viaggiatori da parte della Società, pronta a i divertirsi ed agli spauracchi tutte le volte che è richiamata ad eliminare gli inconvenienti lamentati;

5°) se non consideri insufficienti e sproporzionati agli inconvenienti lamentati ed alle richieste degli enti e dei viaggiatori gli annunciati miglioramenti del servizio;

6°) se non ritenga oramai giunto il momento di ordinare alla Società la costruzione delle latrine nelle vetture;

7°) se in fine non consideri l'opportunità di inviare sul posto un nuovo ispettore centrale per una più vasta inchiesta, da svolgersi non solo presso il Circolo ferroviario e la Direzione della Società, ma anche presso la Camera di commercio, la Commissione Reale della provincia, gli enti interessati ed i quotidiani cittadini di ogni tendenza e colore politico.

« Crollanza, Guàccero, Limongelli, Ricchioni, Schirone, Cerri, Re David, Ceci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere per quali motivi e secondo quali criteri si sieno da più mesi respinte tutte le domande delle società concessionarie telefoni che intese ad ottenere ampliamenti di linee ed autorizzazioni a nuovi impianti, ritardando lo sviluppo di intere zone e creando un vero senso di ingiustificabile abbandono fra nuclei di attive e benemerite popolazioni.

« Baragiola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per sapere se non credano di accogliere i voti del comune di Roccabernarda, il quale chiede che la stazione ferroviaria che porta il nome di Roccabernarda, si denomini più propriamente stazione di Belcastro, tenuto presente:

a) che detta stazione trovasi nel territorio del comune di Belcastro e dista dall'abitato di Roccabernarda trentatrè chilometri, senza alcuna strada di comunicazione diretta nè rotabile nè mulattiera;

b) che il comune di Roccabernarda fa capo alla stazione ferroviaria di Cutro, dalla quale dista solo 18 chilometri e alla quale è collegato con strada rotabile;

c) che i danni che da tale assurda denominazione provengono ai cittadini di Roccabernarda sono continui e rilevanti, in quanto le merci dirette per ferrovia ai cittadini di Roccabernarda sogliono essere spedite alla stazione omonima, costringendo i destinatari a gravi disagi per l'ulteriore recapito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Madia ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che si frappongono alla continuazione dei lavori delle strade Carsoli-Pescorochiano (per la quale sono già stanziati i fondi occorrenti nella cifra di lire 2,500,000) e Carsoli-Pietrasecca (per la quale sono stanziati i fondi nella cifra di lire 100,000) tenendo presente che gran parte delle opere delle due strade sono state da tempo compiute e continuamente deperiscono con grave danno dell'erario e permanente disagio delle popolazioni interessate. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Amicucci, De Simone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi — e se s'intenda ovviarli — per i quali alcune pratiche per concessione di concorso per secondo mutuo integrativo per costruzione di ecquadotti potabili, giacciono da tempo insolute, con gravissimo pregiudizio dei lavori in parte eseguiti ed in parte da eseguire e con grande malcontento delle popolazioni interessate. Mi riferisco più specialmente ai mutui integrativi richiesti dai comuni di San Demetrio Corone, Luzzi, Rosiano Gravina, Pietrafitta, dal consorzio dei casali ed altri comuni, tutti in provincia di Cosenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Arnoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro delle finanze, per conoscere se non ritengano opportuno e urgente adottare provvedimenti che valgano a rimediare alla omissione fatta della 3^a categoria di funzionari statali dai miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con il Regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Arnoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

1^o) come intenda porre riparo ai gravissimi inconvenienti che si verificano in conseguenza della mancanza di uno speciale Corpo di polizia e se non ritenga a tale scopo necessario distaccare dall'arma dei carabinieri Reali gli agenti incaricati specialmente della polizia preventiva, costituendo un Corpo autonomo e restituendo l'arma benemerita alle funzioni per cui è stata istituita;

2^o) se e quali provvedimenti intenda promuovere a favore dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, al fine di eliminare il grave disagio materiale e morale in cui attualmente versa tale categoria di personale e di assicurare nel contempo un migliore e più efficace funzionamento dei vari organi di polizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Farinacci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se non ritenga opportuno far presente al Governo francese la necessità di semplificare le formalità doganali occorrenti per il passaggio degli automobili e dei veicoli italiani per il tratto francese della val Roja sopprimendo gli attuali controlli ed istituendone uno nuovo al bivio della Giandola, in modo che i veicoli italiani debbano essere sottoposti alla visita doganale ed alla verifica dei passaporti solo quando dalla strada di val Roja si inoltrano nel territorio francese, e non quando vi transitano per recarsi da Olivetta San Michele a San Dalmasso di Tenda e viceversa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Moreno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se non creda opportuno, per ragioni di equità e di giustizia, estendere anche agli insegnanti ordinari, ed ex-combattenti, delle scuole medie pa-

reggiate, il beneficio di partecipare al concorso bandito per titoli a cattedre di scuole medie inferiori, con provvedimenti del 23 dicembre 1924. E ciò anche in considerazione che detti insegnanti agli effetti della carriera, della pensione, ecc., sono equiparati a quelli delle scuole di Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Farina ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai

ministri interessati quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 19.10.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.

